CONFINDUSTRIA

Provvedimenti della Commissione europea in materia di sostenibilità

Regolamentazione Omnibus 1 e 2

Clean industrial Deal e Action Plan for Affordable Energy

Nota di Aggiornamento

19 marzo 2025

La Commissione europea ha adottato, lo scorso 26 febbraio, un nuovo pacchetto di proposte finalizzato a:

1. semplificare la normativa in tema di finanza sostenibile - in particolare sulla Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD; sulla Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CS3D e sulla Tassonomia ambientale - oltre che il Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM (cd. **Omnibus 1**);
2. semplificare e ottimizzare i programmi europei a supporto degli investimenti delle imprese (tra i quali InvestEU e lo European Fund for Strategic Investments – EFSI) (cd. **Omnibus 2)**;
3. presentare una nuova roadmap europea finalizzata a promuovere la competitività e la decarbonizzazione del continente europeo con il **Clean Industrial Deal** e l'**Action Plan for Affordable Energy**.

Si riporta di seguito una **sintesi** dei principali contenuti delle diverse proposte normative **– descritte approfonditamente nelle schede di dettaglio che seguono –** che lasciano nel complesso intravedere un nuovo atteggiamento dell'Europa su questi temi, meno ideologico e basato su un maggior coinvolgimento degli stakeholder, e presentano aspetti positivi e apprezzabili, soprattutto sul fronte della semplificazione e razionalizzazione degli oneri di rendicontazione e della maggiore gradualità prevista per l'adeguamento alle norme.

Restano tuttavia ancora aperte alcune criticità sulle quali è necessario continuare a lavorare al fine di evitare che l'obiettivo della competitività dell'industria europea sia spiazzato da regole non coerenti che di fatto ne ostacolano la realizzazione.

***

Sintesi delle proposte

1. Proposta di Regolamentazione Omnibus 1 in tema di sostenibilità

La semplificazione delle regole in tema di finanza sostenibile, reporting e due diligence di sostenibilità, tassonomia, oltre che del CBAM, trae origine, oltre che dalle indicazioni contenute nel Rapporto Draghi, da una consultazione di circa 200 stakeholder europei (alla quale Confindustria ha risposto per il tramite di BusinessEurope), che hanno indicato con forza l'esigenza di una razionalizzazione delle misure in tema di rendicontazione e disclosure di sostenibilità.

L'obiettivo dichiarato dalla Commissione è quello ora di trovare un maggiore equilibrio tra l'esigenza di proseguire sul percorso della transizione sostenibile fissato con gli obiettivi del Green Deal europeo e quella di rafforzare la competitività delle imprese europee perseguendo, attraverso le modifiche contenute nel pacchetto, una maggiore proporzionalità ed efficienza in termini di oneri di adempimento, che devono essere alleggeriti per tutte le imprese e in particolare per le PMI.

Il nuovo approccio della Commissione, che è orientato ai principi di gradualità e proporzionalità sostenuti da Confindustria sin dalle prime fasi di messa a terra delle regole in tema di finanza

sostenibile è da valutarsi positivamente e sottolinea una importante presa di coscienza da parte delle istituzioni europee delle difficoltà delle imprese.

Proposte di modifica alla Direttiva in tema di Rendicontazione di sostenibilità (CSRD)

L'approccio della proposta è guidato dall'obiettivo di rimuovere numerose imprese dagli obblighi di rendicontazione (la Commissione stima che il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità si ridurrebbe di circa l'80%), focalizzando l'attenzione sulle imprese di più grandi dimensioni (con più di 1000 dipendenti e un fatturato > 50 milioni di EUR o un bilancio > 25 milioni di EUR), sul presupposto che siano proprio quelle che determinano i maggiori impatti in termini di rischi ESG.

È stato inoltre previsto - in attesa della revisione dell'ambito di applicazione della disciplina - un **rinvio di 2 anni** degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società che rientrano nell'attuale ambito di applicazione della CSRD a partire dall'esercizio finanziario 2025.

In questo senso, gli obblighi di rendicontazione per il gruppo delle grandi imprese, che non sono enti di interesse pubblico, si applicheranno a partire dall'esercizio finanziario 2027, invece che dal 2025; per le PMI quotate a partire dal 2028, invece che dal 2026.

L'obiettivo di tale rinvio, fortemente sostenuto da Confindustria attraverso un lavoro di confronto continuo con MEF, MASE e MIMIT, è quello di evitare che tali imprese – in assenza di un quadro normativo definito, sostengano costi inutili ed evitabili.

Per le grandi imprese, enti di interesse pubblico, per le quali la disciplina è già entrata in vigore dall'esercizio finanziario 2024, con l'obbligo di pubblicare quest'anno il primo report di sostenibilità, gli attuali adempimenti e standard sulla rendicontazione restano in vigore e l'interpretazione più plausibile è che le stesse dovranno proseguire con la predisposizione e pubblicazione dei propri report nel rispetto di tali principi in attesa della definizione del nuovo quadro normativo.

Le altre principali modifiche apportate alla Direttiva sono le seguenti:

- **Ambito di applicazione**: la rendicontazione individuale di sostenibilità, come accennato, viene richiesta alle sole imprese di grandi dimensioni, con una media di oltre 1000 dipendenti e un fatturato > 50 milioni di EUR o un bilancio > 25 milioni di EUR); parimenti, la rendicontazione consolidata viene limitata alle sole imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con più di 1000 dipendenti in media durante l'esercizio finanziario su base consolidata;
- **Catena del valore**: si ridimensionano notevolmente gli obblighi in tema di catena del valore, introducendo l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese della catena del valore con meno di 1000 dipendenti informazioni che vanno al di là di quelle specificate nello **Standard volontario, che sarà formalmente adottato** con un atto delegato della Commissione, con la sola eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato;
- **Assurance**: viene eliminato, con l'obiettivo di semplificare e ridurre i costi dell'attestazione obbligatoria della rendicontazione di sostenibilità da parte di un revisore esterno, il potere della Commissione di adottare in futuro i principi per la *reasonable assurance* (livelli di

controllo più accurati da parte del revisore sulla affidabilità delle informazioni di sostenibilità), stabilendo così che l'unica forma di attestazione prevista sia la *limited assurance*;

- **Standard agnostici**: viene annunciata l'intenzione di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta, un nuovo atto delegato nel quale sarà rivista la prima serie di standard agnostici già in vigore, con l'obiettivo di semplificarli e razionalizzarli, riducendo il numero di data point da fornire in via obbligatoria. In particolare, saranno seguite tre linee di intervento: i) eliminare quelli ritenuti meno importanti; ii) dare priorità ai dati quantitativi rispetto quelli descrittivi; iii) distinguere ulteriormente dati obbligatori e volontari, senza compromettere l'interoperabilità con i principi di rendicontazione globali e senza pregiudicare la valutazione di materialità di ciascuna impresa;
- **Principio di materialità**: nello stesso atto delegato relativo agli standard agnostici, saranno fornite istruzioni più chiare su come applicare tale principio, per garantire che le imprese comunichino solo informazioni effettivamente rilevanti;
- **Standard settoriali**: è stato eliminato il potere conferito alla Commissione di adottare ulteriori standard settoriali mediante atti delegati;
- **Entrata in vigore**: le misure previste dalla nuova proposta si applicheranno a partire dall'esercizio 2025.

Proposte di modifica alla Tassonomia ambientale

La proposta della Commissione in tema di tassonomia ambientale prevede, attraverso un Regolamento delegato, una decisa semplificazione anche degli oneri di trasparenza previsti dall'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia ambientale (Reg. UE 852/2020).

In proposito, si ricorda che tale norma dispone, per le imprese che erano già soggette all'obbligo di effettuare la Dichiarazione non finanziaria (quindi le grandi imprese quotate, incluse banche e altre istituzioni finanziarie) di rendere disponibili:

- la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- la quota delle spese in conto capitale (cd. Capex) e la quota delle spese operative (cd. Opex) relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

La proposta limita l'ambito di applicazione della suddetta norma e prevede che la stessa si applichi solo alle grandi imprese con più di 1000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro (in analogia con i criteri dimensionali previsti per l'applicazione della CS3D), mentre invece sono previste flessibilità per le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia. Queste ultime potranno infatti rendicontare le informazioni previste dalla Tassonomia in via volontaria, valutando l'eventuale beneficio derivante dalla pubblicazione di tali informazioni, al fine di accedere più agevolmente alla finanza di transizione.

Si sottolinea infatti che i criteri della Tassonomia sono utilizzati da banche e investitori per valutare l'eco-sostenibilità delle imprese clienti e rendere disponibile al mercato la quota delle proprie esposizioni che possono essere considerate "green" (attraverso la pubblicazione del Green Asset Ratio – GAR).

La proposta prevede inoltre:

- la possibilità di **rendicontare su attività anche solo parzialmente allineate alla Tassonomia**, introducendo un elemento di maggiore gradualità nella gestione del percorso di transizione;
- una **soglia di materialità finanziaria**, fissata su una percentuale pari al 10% al di sotto della quale le attività non sono considerate rilevanti per l'impresa e non concorrono al calcolo degli indicatori (tale soglia è portata al 25% per il calcolo dell'Opex), determinando una riduzione stimata del 70% delle informazioni da inserire nei modelli di rendicontazione;
- una **leggera semplificazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)**, con particolare riferimento agli obiettivi di prevenzione e controllo dell'inquinamento, in particolare per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche.

  Questa previsione è positiva ma insufficiente rispetto alle esigenze di semplificazione dell'impianto di tale principio, il cui rispetto continua a rappresentare una condizione imprescindibile per l'accesso alle agevolazioni finanziate con le risorse europee del Recovery Fund. Si ricorda in proposito che per alcune misure nazionali finanziate con i fondi PNRR (per es. il Piano Transizione 5.0) tale principio ha rappresentato un ostacolo, escludendo di fatto dalle dall'accesso alle risorse proprio i settori industriali che devono effettuare gli investimenti più consistenti per affrontare la transizione sostenibile.

  Il riferimento è alle esclusioni delle imprese le cui attività sono direttamente connesse ai combustibili fossili, delle imprese soggette all'ETS le cui emissioni superano i benchmark di prodotto (costituiti della media dei migliori 10 impianti europei) e quelle da cui deriva un'elevata quantità di rifiuti speciali pericolosi.

  Da notare che le imprese che utilizzano combustibili fossili o sono soggette all'ETS o producono rifiuti pericolosi sono quelle che più di tutte sono impegnate nella transizione energetica ed ecologica e che stanno già sopportando oneri importanti per la decarbonizzazione e l'economia circolare.

  Come Confindustria sostiene da tempo, tale principio andrebbe rivisto per non escludere i settori sulla base dei suddetti criteri.

  Nella proposta si rappresenta comunque l'intenzione di procedere in via graduale verso una revisione e semplificazione complessiva dei criteri DNSH;
- una **modifica del Green Asset Ratio (GAR)** escludendo dal denominatore dell'indicatore che deve essere calcolato dalle banche le esposizioni riferite a imprese al di fuori del futuro ambito della CSRD (ossia aziende con meno di 1.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

Si sottolinea infine che tale proposta di Regolamento delegato, che va a modificare gli atti delegati al Regolamento Tassonomia, non sarà oggetto di negoziato tra Commissione, Consiglio dell'UE e Parlamento ed è attualmente in consultazione (consultazione che avrà termine il prossimo 26 marzo).

Proposte di modifica alla Direttiva sulla Due Diligence di sostenibilità (CS3D)

La proposta della Commissione mira ad alleggerire e razionalizzare gli obblighi di dovuta diligenza in materia di sostenibilità, al fine ridurre gli oneri e i costi a carico delle imprese interessate, senza

compromettere gli obiettivi di policy fin qui perseguiti e per consentire una realizzazione più efficiente dell'ambiziosa strategia del Green Deal Europeo.

Le modifiche proposte sono apprezzabili, in quanto testimoniano l'intenzione della Commissione di accogliere le istanze sollevate dalle imprese e rappresentano un primo passo importante verso la semplificazione dell'impianto della due diligence in materia di sostenibilità; semplificazione che va tuttavia ulteriormente perseguita.

In particolare, la proposta prevede:

- una **maggiore armonizzazione** degli obblighi di *due diligence*;
- una **concentrazione degli obblighi di due diligence sui partner commerciali diretti**, come regola generale, con una contestuale riduzione degli oneri informativi a carico di PMI e smal mid-cap nell'ambito della mappatura della catena di attività;
- l'**eliminazione dell'obbligo di cessazione del rapporto d'affari**, quando le misure preventive o correttive non funzionano e l'impatto negativo è grave;
- la **riduzione** - spostandola da uno a cinque anni - **della frequenza delle valutazioni periodiche e del monitoraggio dei partner**;
- una sostanziale **modifica del regime di responsabilità civile** specifico che viene rimosso, mantenendo il principio del diritto delle vittime al pieno risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto degli obblighi di due diligence;
- una **revisione del meccanismo di calcolo delle sanzioni** (in sostituzione dell'attuale regime secondo cui il limite massimo non dovrebbe essere inferiore al 5% del fatturato realizzato nell'anno precedente), affidando alla Commissione il compito di adottare, in collaborazione con gli Stati membri, linee guida per supportare le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.

Viene infine posticipata di un anno la scadenza fissata per il recepimento della CS3D da parte degli Stati membri (al 26 luglio del 2027) e l'applicazione degli obblighi per le imprese più grandi (al 26 luglio del 2028 per le imprese con più di 5000 dipendenti e 1,5 milioni di fatturato).

Proposte di modifica al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

I maggiori interventi sul CBAM riguardano:

- la **semplificazione della rendicontazione** attraverso l'introduzione di valori predefiniti per le emissioni e i prezzi del carbonio; la possibilità per gli importatori di delegare la rendicontazione a terze parti, mantenendo la responsabilità legale; la revisione dei valori predefiniti per le emissioni, ora basati sull'intensità di emissione più elevata tra i paesi esportatori affidabili.
- l'introduzione di **esenzioni per i piccoli importatori**, fissando una soglia di esenzione di 50 tonnellate di massa netta, che esonererebbe la maggior parte degli importatori mantenendo tuttavia oltre il 99% delle emissioni nell'ambito di applicazione del CBAM;
- modifiche alla **determinazione delle emissioni**: solo le emissioni dirette dell'elettricità saranno considerate nel calcolo delle emissioni incorporate; esclusione delle argille caoliniche non calcinare; se i dati del paese di origine non sono disponibili, dovrà essere utilizzata l'intensità di

emissione più alta tra i paesi esportatori con dati affidabili, anziché basarsi sulle peggiori performance del sistema ETS UE;

- **nuovo calendario**: le scadenza fissata per la dichiarazione CBAM e la restituzione dei certificati non sarà più il 31 maggio, ma il 31 ottobre (a partire dal 2027); la vendita dei certificati CBAM inizierà il 1° febbraio 2027, la cancellazione dei certificati CBAM in eccesso sarà posticipata dal 1° luglio al 1° dicembre.
- obbligo di **copertura trimestrale** da applicarsi a partire dal 2027, per concedere maggiore flessibilità alle imprese;
- **adeguamento della determinazione del prezzo del carbonio**, che non deve essere necessariamente quello del paese di origine, ma può essere pagato in un altro paese (es. quando il bene passa attraverso fasi di trasformazione in più paesi). A partire dal 2027, la Commissione svilupperà prezzi predefiniti per il carbonio pagato nei paesi di origine attraverso atti delegati. È introdotta la possibilità di utilizzare valori medi predefiniti per i prezzi del carbonio nei paesi terzi;
- revisione del **regime sanzionatorio** e dei **limiti di riacquisto**: le sanzioni saranno modulabili in base a fattori quali la gravità dell'infrazione, il grado di cooperazione e i precedenti di conformità del dichiarante; la soglia di rivendita dei certificati CBAM è stata modificata: anziché essere pari a un terzo dei certificati CBAM acquistati l'anno precedente, ora corrisponde al numero di certificati CBAM necessari per l'obbligo di copertura trimestrale dell'anno in corso; la richiesta di riacquisto è spostata dal 30 giugno al 30 novembre.

Tali semplificazioni introdotte sul CBAM rappresentano senz'altro un segnale positivo per ridurre parte degli oneri amministrativi e migliorare la supervisione sulle emissioni. Tuttavia, in assenza di interventi più consistenti, persistono criticità strutturali che potrebbero impattare sulla competitività e aumentare gli oneri per le imprese, compromettendo l'efficacia del meccanismo.

In particolare:

- **esportazioni e competitività**: la proposta non introduce un meccanismo di aggiustamento per le esportazioni (export rebate), lasciando le imprese europee esposte alla concorrenza internazionale senza strumenti di compensazione;
- **settori a valle**: il CBAM continua a non considerare le emissioni dei beni soggetti al meccanismo quando incorporati in prodotti trasformati importati, lasciando aperto il rischio di rilocalizzazione della produzione fuori dall'UE;
- **misure antielusione**: nonostante il rafforzamento dei controlli doganali, restano preoccupazioni legate al resource shuffling e ad altre forme di aggiramento del meccanismo;
- **differenziazione tra settori**: Il CBAM viene applicato in modo uniforme, senza considerare le specificità delle diverse industrie. Il settore del cemento, che non beneficia di dazi all'importazione, rischia di essere più esposto rispetto a comparti che invece dispongono già di strumenti di protezione commerciale.
- **utilizzo dei ricavi CBAM**: non è chiaro se e come i ricavi generati dal meccanismo verranno reinvestiti per sostenere la decarbonizzazione dell'industria europea, creando incertezza sugli effetti di lungo termine.

Senza interventi mirati su questi aspetti, il rischio è che le semplificazioni restino poco incisive per la competitività dell'industria europea e la piena efficacia ambientale.

2. Proposta di Regolamentazione Omnibus 2 di modifica dei programmi di finanziamento degli investimenti

La Commissione propone inoltre una serie di modifiche per semplificare e ottimizzare l'uso di diversi programmi di investimento, tra cui InvestEU, l'European Fund for Strategic Investments -EFSI e altri strumenti finanziari preesistenti.

Il Fondo InvestEU è il principale strumento dell'UE per finanziare progetti a più alto rischio e a supporto della realizzazione delle principali politiche dell'Unione, quali quelle contenute nel Competitiveness Compass, nel Clean Industrial Deal (di cui si dirà più avanti) e ogni altra iniziativa in aree ritenute oggi prioritarie, tra cui anche la difesa, incluso l'aerospazio, e le attività dual-use. Il Fondo svolge un ruolo chiave nel superamento delle barriere finanziarie e nel promuovere gli investimenti necessari per la competitività, la ricerca e l'innovazione, la decarbonizzazione, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle competenze.

Le principali modifiche apportate al programma sono anzitutto finalizzate ad **aumentare ulteriormente la capacità di investimento dell'UE**, e può essere utilizzato per supportare operazioni di equity e quasi equity in progetti altamente innovativi e rischiosi, per operazioni di debito subordinato, per strumenti di garanzia e altri strumenti finalizzati a supportare la crescita di imprese innovative e investimenti orientati a digitalizzazione, tecnologie digitali e infrastrutture, transizione verde, investimenti sociali. La portata del Fondo può essere inoltre incrementata anche attraverso il reinvestimento dei rendimenti derivanti da investimenti passati e l'ottimizzazione dell'uso dei fondi ancora disponibili negli strumenti preesistenti, consentendo così maggiori finanziamenti alle imprese.

Secondo le stime della Commissione, questa misura dovrebbe mobilitare circa 50 miliardi di euro in investimenti pubblici e privati aggiuntivi.

Sono state inoltre introdotti correttivi per:

- **rafforzare il contributo degli Stati membri al programma**, consentendo loro di sostenere maggiormente le proprie imprese e stimolare ulteriori investimenti privati;
- **semplificare gli oneri rendicontazione per i partner del programma, gli intermediari finanziari e i beneficiari finali, in particolare le PMI**.

  Le misure di semplificazione proposte dovrebbero generare un risparmio di circa 350 milioni di euro in costi amministrativi.

3. Il Clean Industrial Deal (CID) e l'Action Plan for Affordable Energy

Il **Clean Industrial Deal** (CID) rappresenta un piano della Commissione europea volto a sistematizzare gli obiettivi climatici e di competitività e a costruire una strategia per la crescita dell'industria europea, definendo una serie di misure dirette a sostenere gli sforzi di decarbonizzazione delle imprese in Europa.

Nel CID la Commissione reitera la volontà e l'impegno a operare per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, anche attraverso un obiettivo intermedio del 2040 di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra.

L'attenzione del piano si concentrerà principalmente su due settori strettamente collegati: le industrie ad alta intensità energetica e il settore delle tecnologie pulite. Gli interventi previsti afferiranno a sei ambiti prioritari: 1) energia a prezzi accessibili, 2) mercati guida, 3) finanziamenti, 4) circolarità e accesso ai materiali, 5) mercati globali e partenariati internazionali e 6) competenze.

Tali interventi saranno integrati da azioni di natura più orizzontale volte a favorire le condizioni abilitanti necessarie per la competitività: ridurre la burocrazia, sfruttare appieno le dimensioni del mercato unico, promuovere posti di lavoro di qualità e coordinare meglio le politiche a livello nazionale e dell'UE.

Tra le principali misure incluse nel CID rientrano:

- l'**Industrial Decarbonisation Accelerator Act**, per velocizzare le autorizzazioni per l'accesso all'energia e la decarbonizzazione industriale;
- la revisione della **Direttiva sugli Appalti Pubblici**, per introdurre criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea;
- il **Circular Economy Act**, per promuovere un mercato unico per il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti;
- un **nuovo quadro sugli Aiuti di Stato per il CID**, per semplificare e accelerare l'approvazione delle misure di sostegno;
- un **atto delegato sull'idrogeno low-carbon**, con criteri più pragmatici per la produzione di idrogeno a basse emissioni;
- **una valutazione dell'estensione del CBAM**, con un'analisi sulla possibile inclusione di altri settori ETS e prodotti downstream.

L'**Action Plan for Affordable Energy** definisce le misure per abbassare i costi energetici, migliorare la competitività industriale e l'efficienza, e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento cercando di prevenire crisi future.

Tra le principali misure proposte rientrano:

- la **riduzione dei tempi di autorizzazione** per rinnovabili e infrastrutture energetiche;
- la **promozione di contratti di fornitura a lungo termine**, per una maggiore stabilità dei prezzi;
- la creazione di una **Gas Market Task Force**, con il coinvolgimento di ACER, ESMA e regolatori nazionali per il monitoraggio del mercato del gas;
- maggiori **strumenti finanziari per l'efficienza energetica e incentivi** per la riduzione della domanda nei momenti di picco.

Con specifico riguardo al **CID**, Confindustria ritiene che siano state introdotte alcune **misure utili, ma non immediatamente applicabili**, come invece sarebbe necessario in questo momento, date le forti perturbazioni che interessano il mondo dell'energia.

Si ritiene che l'Unione dovrebbe predisporre e attivare politiche che puntino più sull'offerta tecnologica europea e non solo sulla domanda investendo nelle filiere produttive per ridurre i costi delle tecnologie low carbon (rinnovabili, idrogeno, CCS, biocarburanti, ecc.) e portarle allo stesso livello di prezzo delle alternative fossili.

In tal senso, è apprezzabile la volontà della Commissione di arrivare ad un obiettivo di produzione di tecnologie rinnovabili pari a 50 GW/anno entro il 2030, ma si ritiene che i **100 miliardi** che saranno mobilitati dal Fondo Innovazione e da InvestEU per supportare la decarbonizzazione e l'elettrificazione industriale, pur considerando l'effetto moltiplicatore delle risorse, **non siano sufficienti**.

Si ritiene **positiva la volontà di semplificare e rendere più flessibili le regole sugli Aiuti di Stato,** infatti è importante **evitare che vengano previsti dei paletti troppo stringenti** nella definizione di misure di decarbonizzazione che utilizzano fondi europei, come accaduto ad esempio per le **misure del Repower EU che per il rispetto del principio DNSH** non sono state completamente implementabili da diversi settori hard to abate, come quelli soggetti all'ETS che non rientrano tra i best performer. Crediamo debbano essere riviste anche le liste dei settori energivori poiché ci sono molti settori dell'economia che, pur consumando molta energia, non sono inclusi (es. telecomunicazioni). Sarà, inoltre, necessaria **una revisione delle Linee Guida in materia di aiuti di Stato per la compensazione dei costi indiretti dell'ETS**. da cui sono attualmente esclusi ad esempio la ceramica, il vetro, il cemento, la calce, il gesso, gran parte delle fonderie e la gomma-plastica.

Sul fronte dell'**energia**, la competitività europea passa altresì per un **level playing field sui prezzi**. Per le imprese l'energia sta divenendo uno dei principali driver che definiscono dove indirizzare gli investimenti. Un prezzo dell'energia troppo disallineato fra l'UE e le altre aree economiche globali porta gli investimenti in nuovi stabilimenti produttivi lontano dai nostri confini. L'Italia è particolarmente penalizzata al momento, infatti, i prezzi dell'energia elettrica sul mercato spot italiano sono più alti rispetto alle altre borse europee e, con la diminuzione dell'effetto della crisi energetica, il divario competitivo si sta ampliando.

L'**Action Plan for Affordable Energy introduce misure interessanti ma non sembra rispondere pienamente a questi disequilibri**, che minano la tenuta della riduzione dei prezzi dell'energia nel breve termine per tutti i Paesi. L'Unione Europea dovrebbe ad esempio definire misure strutturali per accrescere la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica generata dalle fonti rinnovabili, slegandola dalle fluttuazioni dei mercati delle fonti fossili.

Apprezzabile invece l'avvio di un **programma pilota della BEI da 500 milioni di euro per le imprese energy-intensive** attraverso un nuovo strumento finanziario per accelerare l'adozione di tecnologie pulite.

La riduzione dei costi dell'energia elettrica passa anche per il pieno sfruttamento delle nostre risorse e per la trasformazione del nostro mix di generazione. Nel medio termine, Confindustria ritiene fondamentale per la competitività dell'Unione Europea continuare la trasformazione dei mix di generazione nazionali con lo **sviluppo delle rinnovabili ma anche degli impianti nucleari** (in particolare Small Modular Reactors). Nel CID il nucleare viene riconosciuto come parte del mix energetico europeo e la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato per la filiera e le tecnologie nucleari. L'UE potrebbe definire una strategia condivisa sull'energia nucleare e dare agli Stati membri segnali chiari su come possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione (le nuove regole per la generazione di idrogeno vanno in questa direzione) anche attraverso forme di stabilizzazione dei ricavi (CfD), come permesso anche nel nuovo Market Design elettrico.

Sul fronte dell'**economia circolare**, rilevante il ***Circular Economy Act***, atteso per il 2026, che mira a facilitare la circolazione delle materie prime secondarie e dei rifiuti, garantendo materiali riciclati di alta qualità e riducendo i costi delle materie prime. Fondamentale, a questo proposito, sarà l'annunciata **armonizzazione dei criteri end of waste**, per trasformare i rifiuti in materie prime seconde con standard condivisi, sprigionando al massimo il potenziale di questo strategico strumento di circolarità.

Il **rafforzamento del mercato dei prodotti circolari è una priorità per Confindustria**, da attuare attraverso misure di incentivazione economiche, finanziarie e fiscali, inclusi gli appalti pubblici verdi. A questo proposito, auspichiamo l'introduzione di un sistema **di certificati per valorizzare l'economia circolare** e **incentivare l'utilizzo di materie prime seconde (MPS), promuovendo al contempo segnali di prezzo che riflettano la loro convenienza rispetto alle materie prime vergini**.

Altra proposta condivisa, sostenuta da Confindustria a più riprese, è quella volta ad incentivare il mercato dei prodotti circolari attraverso la ***Green VAT Initiative***, che dal 2026 introdurrà agevolazioni fiscali attraverso una revisione della normativa IVA. Positivo anche il ***Clean Industrial Dialogue on Circularity***, piattaforma di confronto tra istituzioni e industria per individuare opportunità di crescita nell'economia circolare.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

Regolamentazione Omnibus 1 in tema di sostenibilità

1. Proposta di Direttiva che modifica la Corporate Sustainability Reporting Directive

Premessa

Il 26 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato il primo "Omnibus Sustainability Package"., L'Omnibus I è composto, tra l'altro, da due proposte di Direttiva che comprendono la revisione della Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e del regolamento sulla Tassonomia dell'UE.

In merito alla **CSRD** - entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n.125/2024 - si segnala che le proposte della Commissione mirano a semplificare e razionalizzare il quadro normativo per ridurre gli oneri e i costi per le imprese derivanti dalla rendicontazione di sostenibilità, senza compromettere gli obiettivi strategici del Green Deal europeo.

Le modifiche comprendono diverse importanti semplificazioni e flessibilità, peraltro tutte in linea con le richieste formulate da Confindustria nelle diverse sedi di confronto nazionale ed europeo, prima fra tutte la previsione del rinvio di due anni dell'entrata in vigore degli attuali obblighi.

È evidente che tempi stretti di approvazione delle proposte, soprattutto sulla sospensione dei termini, saranno fondamentali per l'efficacia delle semplificazioni previste.

Di seguito vengono illustrate le principali novità delle due proposte, di più diretto interesse per il nostro sistema, seguendo l'ordine dell'articolato.

Proposta di Direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 che riguardano alcuni obblighi di rendicontazione societaria e di due diligence in materia di sostenibilità

1. **Modifica alla Direttiva 2006/43/CE sulla revisione contabile (Articolo 1)**

   - ***Assurance.*** Con l'obiettivo di semplificazione e riduzione dei costi, in merito all'attestazione obbligatoria della rendicontazione di sostenibilità, da parte di un revisore della sostenibilità esterno, viene eliminato il potere della Commissione di adottare in futuro i principi per la *reasonable assurance*, stabilendo così che l'unica forma di attestazione prevista sia la *limited assurance*.

2. **Modifica alla Direttiva 2013/34/UE c.d. Direttiva contabile (Articolo 2)**

   - **Ambito di applicazione.** Viene modificato (art. 2 par. 2) l'articolo 19 bis della direttiva contabile per limitare le imprese tenute a redigere e pubblicare la rendicontazione individuale di sostenibilità alle **sole imprese di grandi dimensioni**

con una media di oltre 1000 dipendenti nel corso dell'esercizio (ossia le imprese che hanno più di 1000 dip. e un fatturato > 50 milioni di EUR o un bilancio > 25 milioni di EUR)[1].

Si introduce, inoltre, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che, ai fini della comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, le imprese **non cerchino di ottenere da quelle** che fanno parte **della loro catena del valore, con non più di 1000 dipendenti**, **informazioni che vadano al di là di quelle specificate nello standard volontario,** ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato**.**

Viene poi precisato che tale **standard volontario** sarà adottato dalla Commissione Europea con un atto delegato e sarà basato su quello volontario per le PMI (VSME), già sviluppato dall'EFRAG.

Di conseguenza, per riflettere **l'esclusione delle PMI quotate** dall'ambito di applicazione **sono state eliminate le previsioni** sulla possibilità delle stesse di comunicare le informazioni sulla sostenibilità sulla base di norme più semplici e di posticipare per due anni la rendicontazione di sostenibilità.

Viene poi modificato (art.2 par. 4) l'articolo 29 bis della direttiva contabile sulla **rendicontazione consolidata di sostenibilità** per limitarla, in linea con quella individuale, alle **sole imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni con più di 1000 dipendenti** in media durante l'esercizio finanziario **su base consolidata**.

- **Standard di rendicontazione di sostenibilità**. In merito alla previsione di **standard settoriali**, viene modificato (art. 2 par. 6) l'articolo 29 ter della direttiva contabile **sopprimendo il potere conferito alla Commissione di adottare norme settoriali** mediante atti delegati.

  Inoltre, si precisa che i principi di rendicontazione di sostenibilità non devono imporre alle imprese di ottenere da quelle della loro catena del valore, con non più di 1000 dipendenti, informazioni che vadano al di là di quelle da comunicare a norma dei principi di rendicontazione di sostenibilità volontari.

  Con l'**esclusione** delle **PMI quotate** dall'ambito di applicazione (art.2 par. 7) viene **soppresso** l'articolo 29 quater della direttiva contabile **sul potere della Commissione di adottare** una serie di **norme di rendicontazione più proporzionate** per tale tipologia di imprese.

  Si prevede poi un nuovo articolo 29 quater (art.2 par. 8) nella direttiva contabile, che attribuisce alla **Commissione il potere di adottare** atti delegati per stabilire **principi di rendicontazione di sostenibilità per l'uso volontario da parte delle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione**. Tali norme dovranno essere proporzionate e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche di tali imprese, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività.

[1]In questo modo la Commissione stima che il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità si ridurrebbe di circa l'80%.

- **Obbligo di marcatura delle informazioni di sostenibilità**. Si specifica, sostituendo l'articolo 29 quinquies della direttiva contabile (art. 2 par. 9), **che fino all'adozione di un regolamento delegato per la marcatura** della rendicontazione di sostenibilità, **le imprese non sono tenute a marcare i loro report**.
- **Obblighi per le imprese extra europee**. In linea con l'innalzamento delle soglie dimensionali delle imprese europee soggette alla normativa, viene modificato (art.2 par. 12) l'articolo 40 bis della direttiva contabile per **aumentare la soglia del fatturato netto dell'impresa di un paese terzo che rientra nell'ambito di applicazione della CSRD,** da 150 milioni di EUR generati nell'Unione a 450 milioni di EUR.

  Nello stesso senso vengono **rivisti i requisiti dell'impresa figlia o succursale europea**, che sono tenute a pubblicare le informazioni sulla sostenibilità della madre. Per l'impresa figlia la disciplina si applica solo se grande impresa (di cui all'art.3, par. 4, della direttiva contabile), mentre per la succursale il fatturato viene aumentato da 40 a 50 milioni di EUR.

3. Modifica alla Direttiva 2022/2464(UE) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità c.d. CSRD (Articolo 3)

- **Entrata in vigore della nuova disciplina**. Per riflettere le modifiche sull'ambito di applicazione della rendicontazione societaria di sostenibilità, viene modificato l'articolo 5, paragrafo 2, che detta i termini di entrata in vigore dei nuovi obblighi a seconda delle dimensioni delle imprese.

  Viene **precisato che le nuove misure si applicano dall'esercizio 2025 per le grandi imprese con più di 1000 dipendenti**, nonché per le imprese madri di grandi gruppi con più di 1000 dipendenti.

Proposta di Direttiva che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare determinate richieste sul reporting societario di sostenibilità e di dovuta diligenza

- **Sospensione dei termini di entrata in vigore della CSRD (Articolo1)**

  Alla luce delle precedenti proposte di modifica, per evitare che talune imprese siano tenute a presentare relazioni per l'esercizio finanziario 2025 e per il 2026, e siano successivamente dispensate da tale obbligo, viene **introdotto un rinvio di 2 anni degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per le società che rientrano nell'attuale ambito di applicazione della CSRD**.

  In questo senso, gli obblighi di rendicontazione per il gruppo delle **grandi imprese**, che non sono enti di interesse pubblico, si applicheranno agli esercizi finanziari che hanno inizio il **1º gennaio 2027, invece che dal 2025**; per le **PMI quotate** a partire dagli esercizi finanziari che hanno inizio il **1º gennaio 2028, invece che dal 2026**.

L'obiettivo di tale previsione, fortemente sostenuta da Confindustria, è quella di evitare che tali imprese sostengano costi inutili ed evitabili.

Le grandi imprese, enti di interesse pubblico (già obbligati dalla precedente normativa NFRD), per le quali la CSRD è entrata in vigore dall'esercizio finanziario 2024, con l'obbligo di pubblicare quest'anno il primo report di sostenibilità, dovranno proseguire con la rendicontazione nel rispetto degli attuali adempimenti e standard, in attesa della definizione del nuovo quadro normativo[2].

- **Recepimento (Articolo 3)**

  Si prevede che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle precedenti previsioni **entro il 31 dicembre 2025**.

ANNUNCIO SUL PRIMO SET DI STANDARD AGNOSTICI

La Commissione annuncia nella prima bozza di direttiva sopra evidenziata che intende adottare un **atto delegato per rivedere la prima serie di European Sustainability Reporting Standard (ESRS) con l'obiettivo di semplificarli e razionalizzarli**.

In particolare si prevede la riduzione sostanzialmente del numero di *data point* obbligatori attraverso tre interventi: i) eliminazione di quelli ritenuti meno importanti per la rendicontazione di sostenibilità di carattere generale, ii) priorità ai dati quantitativi rispetto al testo descrittivo e iii) distinzione ulteriore tra dati obbligatori e volontari, senza compromettere l'interoperabilità con i principi di rendicontazione globali e senza pregiudicare la valutazione di materialità di ciascuna impresa.

Inoltre, verranno fornite istruzioni più chiare su come applicare il principio di materialità, per garantire che le imprese comunichino solo informazioni rilevanti e per ridurre il rischio che i prestatori di servizi di *assurance* spingano le imprese a comunicare informazioni non necessarie o dedichino risorse eccessive al processo di valutazione della rilevanza.

Tale atto delegato sarà approvato quanto prima e comunque entro sei mesi dall'entrata in vigore della proposta.

[2] Sul punto Confindustria proporrà un approfondimento per richiedere, in coerenza con il disegno di revisione e per tutelare tali imprese da oneri troppo gravosi che potrebbero poi essere modificati, l'applicazione dell'attuale disciplina in via volontaria.

2. Proposta di Regolamento delegato che modifica il Regolamento Tassonomia

La proposta della Commissione in tema di tassonomia ambientale prevede, attraverso un Regolamento delegato, una decisa semplificazione anche degli oneri di trasparenza previsti dall'articolo 8 del Regolamento sulla Tassonomia ambientale (Reg. UE 852/2020).

In proposito, si ricorda che tale norma dispone, per le imprese che erano già soggette all'obbligo di effettuare la Dichiarazione non finanziaria (quindi le grandi imprese quotate, incluse banche e altre istituzioni finanziarie) di rendere disponibili:

- la quota del fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili;
- la quota delle spese in conto capitale (cd. Capex) e la quota delle spese operative (cd. Opex) relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili.

La proposta limita l'ambito di applicazione della suddetta norma e prevede che la stessa si applichi solo alle grandi imprese con più di 1000 dipendenti e fatturato netto superiore a 450 milioni di euro (in analogia con i criteri dimensionali previsti per l'applicazione della CS3D), mentre invece sono previste flessibilità per le imprese che si collocano al di sotto di tale soglia. Queste ultime potranno infatti rendicontare le informazioni previste dalla Tassonomia in via volontaria, valutando l'eventuale beneficio derivante dalla pubblicazione di tali informazioni, al fine di accedere più agevolmente alla finanza di transizione.

Si sottolinea infatti che i criteri della Tassonomia sono utilizzati da banche e investitori per valutare l'eco-sostenibilità delle imprese clienti e rendere disponibile al mercato la quota delle proprie esposizioni che possono essere considerate "green" (attraverso la pubblicazione del Green Asset Ratio – GAR).

La proposta prevede inoltre:

- la possibilità di **rendicontare su attività anche solo parzialmente allineate alla Tassonomia**, introducendo un elemento di maggiore gradualità nella gestione del percorso di transizione;
- una **soglia di materialità finanziaria**, fissata su una percentuale pari al 10% al di sotto della quale le attività non sono considerate rilevanti per l'impresa e non concorrono al calcolo degli indicatori (tale soglia è portata al 25% per il calcolo dell'Opex), determinando una riduzione stimata del 70% delle informazioni da inserire nei modelli di rendicontazione;
- una **leggera semplificazione del principio "Do Not Significant Harm" (DNSH)**, con particolare riferimento agli obiettivi di prevenzione e controllo dell'inquinamento, in particolare per quanto riguarda l'uso e la presenza di sostanze chimiche.

  Questa previsione è positiva ma insufficiente rispetto alle esigenze di semplificazione dell'impianto di tale principio, il cui rispetto continua a rappresentare una condizione imprescindibile per l'accesso alle agevolazioni finanziate con le risorse europee del Recovery Fund. Si ricorda in proposito che per alcune misure nazionali finanziate con i

fondi PNRR (per es. il Piano Transizione 5.0) tale principio ha rappresentato un ostacolo, escludendo di fatto dalle dall'accesso alle risorse proprio i settori industriali che devono effettuare gli investimenti più consistenti per affrontare la transizione sostenibile.

Il riferimento è alle esclusioni delle imprese le cui attività sono direttamente connesse ai combustibili fossili, delle imprese soggette all'ETS le cui emissioni superano i benchmark di prodotto (costituiti della media dei migliori 10 impianti europei) e quelle da cui deriva un'elevata quantità di rifiuti speciali pericolosi.

Da notare che le imprese che utilizzano combustibili fossili o sono soggette all'ETS o producono rifiuti pericolosi sono quelle che più di tutte sono impegnate nella transizione energetica ed ecologica e che stanno già sopportando oneri importanti per la decarbonizzazione e l'economia circolare.

Come Confindustria sostiene da tempo, tale principio andrebbe rivisto per non escludere i settori sulla base dei suddetti criteri.

Nella proposta si rappresenta comunque l'intenzione di procedere in via graduale verso una revisione e semplificazione complessiva dei criteri DNSH;

- una **modifica del Green Asset Ratio (GAR)** escludendo dal denominatore dell'indicatore che deve essere calcolato dalle banche le esposizioni riferite a imprese al di fuori del futuro ambito della CSRD (ossia aziende con meno di 1.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro).

Si sottolinea infine che tale proposta di Regolamento delegato, che va a modificare gli atti delegati al Regolamento Tassonomia, non sarà oggetto di negoziato tra Commissione, Consiglio dell'UE e Parlamento ed è attualmente in consultazione (consultazione che avrà termine il prossimo 26 marzo).

3. Proposta di Direttiva che modifica la Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Il 26 febbraio 2025, la Commissione Europea ha pubblicato il primo "Omnibus Sustainability Package", composto anche da due proposte di Direttiva che comprendono la revisione della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (CS3D), della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e del regolamento sulla Tassonomia dell'UE

Preliminarmente, si segnala che in merito alla CS3D - entrata in vigore lo scorso 25 luglio - la proposta della Commissione mira ad alleggerire e razionalizzare gli obblighi di dovuta diligenza in materia di sostenibilità, al fine ridurre gli oneri e i costi a carico delle imprese interessate, senza compromettere gli obiettivi di *policy* fin qui perseguiti e per consentire una realizzazione più efficiente dell'ambiziosa strategia del *Green Deal* Europeo.

Le modifiche proposte sono apprezzabili, in quanto testimoniano l'intenzione della Commissione di accogliere le istanze sollevate dalle imprese e rappresentano un primo passo importante verso la semplificazione dell'impianto della *due diligence* in materia di sostenibilità; semplificazione che va ulteriormente perseguita.

Proposta di Direttiva che modifica le Direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda determinati obblighi di rendicontazione societaria e di dovuta diligenza in materia di sostenibilità (di seguito, la Proposta).

Di seguito vengono illustrate le principali novità introdotte dall'articolo 4 della Proposta, seguendo l'ordine dell'articolato della CS3D[3].

1. **Modifica relativa alla lotta ai cambiamenti climatici (Articolo 1, paragrafo 1, let. c) e articolo 22, paragrafo 1).**

   Con riferimento al piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la formulazione vigente, che prevede l'obbligo sia di adottare sia di attuare tale piano, viene ora modificata per allinearla a quella utilizzata nell'ambito della CSRD. In particolare, la Proposta elimina l'obbligo di "attuare" il piano ma chiarisce che lo stesso include le azioni di implementazione (pianificate e adottate) (parr. 1 e 10 e *considerando* 26).

2. **Modifica della definizione di *Stakeholder* (Articolo 3, paragrafo 1, let. n) e del meccanismo di consultazione degli stessi (Articolo 13, co. 3).**

   La definizione di *stakeholder* viene asciugata e circoscritta a: lavoratori dell'impresa, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e loro rappresentanti compresi i sindacati; persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente

[3] Nel titolo del paragrafo vengono indicati gli articoli della CS3D soggetti a modifiche; alla fine del paragrafo o dei capoversi dello stesso, vengono indicati i commi dell'articolo 4 della Proposta che apportano le predette modifiche.

compromessi dalle attività dell'impresa, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e loro legittimi rappresentanti. Pertanto, non vengono più inclusi consumatori, gruppi e altre entità nonché le istituzioni nazionali in materia di diritti umani e ambiente e le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la protezione dell'ambiente (par. 2)

In ordine alla consultazione degli *stakeholder*, in primo luogo vengono ora considerati solo quelli *rilevanti* potendo intendere per tali coloro che hanno un collegamento con la fase specifica del processo di *due diligence* in corso (*considerando* 24). In secondo luogo, viene previsto che tali *stakeholder* dovrebbero essere consultati soltanto in alcune fasi del processo di *due diligence* - identificazione degli impatti, sviluppo dei piani d'azione e progettazione di misure correttive - e non anche ai fini della decisione relativa alla sospensione del rapporto commerciale e del monitoraggio (par. 7).

3. Rafforzamento della clausola di armonizzazione (Articolo 4).

La clausola di piena armonizzazione viene estesa a tutti gli aspetti - ritenuti - fondamentali del processo di *due diligence* (identificazione e gestione degli impatti negativi, ivi compresa la consultazione degli *stakeholder* e meccanismo di notifica e procedura di reclamo), prevedendo che gli Stati membri non dovrebbero introdurre disposizioni divergenti rispetto a quelle contenute nella CS3D per disciplinare tali aspetti. Resta fermo che gli Stati membri possono adottare misure nazionali più stringenti o più specifiche in ordine ad altri aspetti, come quelle funzionali a gestire i rischi connessi o nuovi prodotti o servizi (par. 3 e *considerando* 20).

4. Concentrazione degli obblighi di *due diligence* sui partner commerciali diretti come regola generale (Articolo 8, co. 2-let. b), nuovo co. 2a, nuovo co. 5).

Come regola generale, l'obbligo di valutazione approfondita degli impatti negativi, che segue la mappatura degli stessi, viene circoscritto ai soli partner commerciali diretti (par. 4, let. a)

Tuttavia, le società sono chiamate a estendere tale valutazione anche ai partner indiretti qualora dispongano di informazioni plausibili, *i. e.* ragionevolmente vere, circa possibili impatti negativi al livello delle loro operazioni, nonché quando la natura indiretta del rapporto è il risultato di un accordo artificioso che non riflette la realtà economica ma ha finalità elusive, *i.e.* è volto a escludere dalla struttura dei rapporti commerciali un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. Qualora la valutazione approfondita confermi la probabilità o l'esistenza dell'impatto negativo, si ritiene che lo stesso sia stato individuato. Le società dovrebbero cercare altresì di garantire che il loro codice di condotta, che fa parte della loro politica di *due diligence*, venga rispettato lungo tutta la catena di attività in conformità con il *cascading* contrattuale (*i.e.* una società dovrebbe chiedere garanzie contrattuali affinché i partner diretti ne rispettino il codice di condotta e lo facciano rispettare, a loro volta, da parte dei propri partner attraverso garanzie contrattuali equivalenti) e il supporto alle PMI (par. 4 let. b) e *considerando* 21).

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, ai fini della predetta mappatura, le società non richiedano ai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti

informazioni eccedenti quelle specificate nello standard volontario di cui alla Direttiva 2013/34/UE c.d. *Accounting*[4], a meno che le informazioni necessarie non siano altrimenti reperibili (par. 4, let. d).

5. Eliminazione dell'obbligo di cessare il rapporto d'affari (Articoli 10, co. 6 e 11, co. 7).

Con riferimento sia alla prevenzione degli impatti potenziali sia alla gestione di quelli effettivi, anzitutto, viene chiarito che, fintantoché è ragionevole attendersi che il piano d'azione di prevenzione rafforzata funzioni, il mero fatto di prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale non dovrebbe far scattare la responsabilità della società. Inoltre, viene rimosso l'obbligo di cessazione del rapporto d'affari quando le misure preventive o correttive non funzionano e l'impatto negativo è grave (parr. 5 e 6)

6. Modifica del termine di monitoraggio (Articolo 15).

Si interviene sull'intervallo di tempo per la valutazione periodica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure di *due diligence*, che viene esteso da uno a cinque anni (par. 8).

7. Modifica della tempistica per la pubblicazione delle Linee Guida (Articolo19, co. 3).

La pubblicazione delle linee guida generali della Commissione su come condurre il processo di *due diligence* in conformità alla CS3D viene anticipata di un anno, da luglio 2027 a luglio 2026 (par. 9).

8. Revisione del meccanismo di calcolo delle sanzioni pecuniarie (Articolo 27, co. 4).

Viene eliminata la previsione che impone di calcolare le sanzioni pecuniarie in base al fatturato mondiale netto della società interessata, con un limite massimo non inferiore al 5% del fatturato realizzato nell'anno precedente. In sostituzione, viene introdotto un meccanismo che: *i*) affida alla Commissione il compito di adottare, in collaborazione con gli Stati membri, linee guida per supportare le autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni; *ii*) vieta agli Stati membri di fissare per le sanzioni pecuniarie un limite massimo che potrebbe impedire alle autorità di controllo di imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo in considerazione quei fattori che determinano la gravità della violazione e le circostanze attenuanti o aggravanti (par. 11).

9. Revisione del regime di responsabilità civile e di accesso alla giustizia (Articolo 29, co. 1, 2, 3-let. d), 4,5,7).

[4] Si tratta dello standard volontario che, nell'ambito della revisione della CSRD, la Commissione si è impegnata ad adottare con atto delegato, sulla base di quello volontario per le PMI (VSME) già sviluppato dall'EFRAG (art. 2, co. 2, della Proposta in commento).

La disciplina della responsabilità civile viene sensibilmente modificata, anzitutto rimuovendo il regime di responsabilità specifico introdotto dalla CS3D (par. 12, let. a).

Resta fermo che, laddove una società sia ritenuta responsabile in conformità al diritto nazionale per i danni causati dal mancato rispetto degli obblighi di *due diligence*, la vittima dovrebbe avere diritto al pieno risarcimento - che non deve condurre a una sovracompensazione - del danno subito (par. 12, let. b).

In considerazione delle differenze esistenti tra gli ordinamenti nazionali in ordine alle azioni rappresentative, viene eliminata la previsione che consente a sindacati, organizzazioni non governative per i diritti umani o l'ambiente o altre organizzazioni non governative e istituzioni nazionali per i diritti umani di agire in rappresentanza delle parti lese (par. 12, let. c) e *considerando* 28).

Inoltre, viene rimosso l'obbligo in capo agli Stati membri di garantire che le norme nazionali di recepimento del regime di responsabilità previsto dalla CS3D siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile alle azioni di risarcimento non sia quello di uno Stato membro (par. 12, let. f).

10. Eliminazione della clausola di riesame per le imprese finanziarie (Articolo 36, co. 1).

Viene rimosso l'obbligo in capo alla Commissione di presentare, entro luglio 2026, una relazione riguardante la necessità di introdurre ulteriori obblighi di *due diligence* per le imprese finanziarie regolamentate (par. 13).

Proposta di Direttiva che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare determinati obblighi di rendicontazione societaria e di dovuta diligenza in materia di sostenibilità (di seguito, la Proposta).

Di seguito vengono illustrate le novità introdotte dall'articolo 2 della Proposta, che interviene sui tempi del recepimento della CS3D.

In particolare, ai sensi della disciplina vigente (art. 37, co. 1, let. a)-c), gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni di recepimento della CS3D entro il 26 luglio del 2026, applicando tali disposizioni a partire dal:

- 26 luglio 2027 per le imprese con più di 5000 dipendenti e 1,5 miliardi di fatturato;
- 26 luglio 2028 per le imprese con più di 3000 dipendenti e 900 milioni di fatturato;
- 26 luglio 2029 per le imprese con più di 1000 dipendenti e 450 milioni di fatturato.

La Proposta modifica questa tempistica prevedendo che gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni di recepimento della CS3D entro il 26 luglio del 2027, applicando tali disposizioni a partire dal:

- 26 luglio 2028 per le imprese con più di 3000 dipendenti e 900 milioni di fatturato;
- 26 luglio 2029 per tutte le altre imprese interessate.

Pertanto, in primo luogo, la scadenza per il recepimento della CS3D da parte degli Stati membri verrebbe prorogata di un anno. Ciò al fine di tenere in debito conto i possibili ritardi dovuti al processo di revisione in corso (*considerando* 6).

In secondo luogo, la data entro la quale gli Stati membri devono applicare la CS3D verrebbe posticipata di un anno solo per il primo gruppo di società rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva. Ciò al fine di concedere loro più tempo per prepararsi e consentire loro di tenere conto delle *emanande* linee guida della Commissione su come adempiere concretamente agli obblighi di dovuta diligenza (considerando 5).

4. Proposte di modifica al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

4.1 Premessa

Lo scorso **26 febbraio** è stata presentata una proposta di modifica del **Regolamento CBAM** (Carbon Border Adjustment Mechanism), nell'ambito degli obiettivi di semplificazione del **pacchetto Omnibus**. Le novità si concentrano su misure di carattere amministrativo, tra cui **l'introduzione di valori predefiniti** per il calcolo delle emissioni e **l'esenzione per i piccoli importatori**, oltre al **rafforzamento della supervisione** grazie all'obbligo di registrazione degli impianti **extra-UE** e a una maggiore cooperazione tra le **autorità nazionali** e la **Commissione**.

L'intento di tali modifiche è rendere **più agile** il sistema di adeguamento del carbonio alla frontiera, riducendo **oneri amministrativi** e potenziando gli **strumenti di controllo**. Tuttavia, restano alcuni **nodi rilevanti** che sollevano perplessità tra gli operatori, a partire dalla **mancanza di un meccanismo di compensazione per l'export** e dalle **esenzioni** che potrebbero favorire i **prodotti importati** rispetto a quelli realizzati nell'**UE**. In questo quadro, risulta cruciale comprendere se il **processo di semplificazione** proposto riesca davvero a coniugare il **miglioramento della competitività europea** con **l'efficacia del meccanismo** sul piano ambientale.

4.2 Contenuto della proposta

Semplificazione della Rendicontazione *(Art. 1(7) e Art. 1(4)(d))*

- Introduzione di valori predefiniti per le emissioni e i prezzi del carbonio per facilitare il calcolo degli obblighi CBAM.
- Possibilità per gli importatori di delegare la rendicontazione a terze parti, mantenendo la responsabilità legale.
- Revisione dei valori predefiniti per le emissioni, ora basati sull'intensità di emissione più elevata tra i paesi esportatori affidabili.

Esenzioni per Piccoli Importatori *(Art. 2(3), Allegato VII, Art. 25 bis, Art. 27)*

- Introduzione di una soglia di esenzione di 50 tonnellate di massa netta (stima effettuata a partire da 100 tonnellate di CO_2 equivalente), che esonera la maggior parte degli importatori ma mantiene oltre il 99% delle emissioni sotto il CBAM.
- La soglia sarà verificata annualmente e modificata se varia di almeno 5 tonnellate.
- La suddivisione artificiale delle importazioni per rimanere al di sotto della soglia è considerata una pratica di elusione e verrà sanzionata.

Modifiche alla Determinazione delle Emissioni *(Art. 1(26), 1(25), Allegato IV)*

- Solo le emissioni dirette dell'elettricità saranno considerate nel calcolo delle emissioni incorporate.
- Esclusione delle argille caoliniche non calcinare dal CBAM.
- Nuova regola per i valori predefiniti: se i dati del paese di origine non sono disponibili, si utilizzerà l'intensità di emissione più alta tra i paesi esportatori con dati affidabili, anziché basarsi sulle peggiori performance del sistema ETS UE.

Nuovo Calendario CBAM *(Art. 6, 22, 20, 24)*

- Le scadenze per la dichiarazione CBAM e la restituzione dei certificati non saranno più il 31 maggio, ma il 31 ottobre (a partire dal 2027).
- La vendita dei certificati CBAM inizierà il 1° febbraio 2027.
- La cancellazione dei certificati CBAM in eccesso sarà posticipata dal 1° luglio al 1° dicembre.

Obbligo di Copertura Trimestrale *(Art. 22)*

- La soglia minima di conformità trimestrale è ridotta dal 80% al 50%.
- Applicazione solo dal 2027, per concedere maggiore flessibilità alle imprese.
- I dichiaranti potranno basarsi su valori predefiniti senza maggiorazione o sulle dichiarazioni dell'anno precedente.

Miglioramento del Monitoraggio e della Supervisione *(Art. 10, 19(3), 25, 10a)*

- Rafforzamento del ruolo delle dogane nell'applicazione del CBAM, con maggiore condivisione dei dati tra Commissione e autorità nazionali.
- Creazione di un registro CBAM centralizzato per le installazioni nei paesi terzi, migliorando la tracciabilità delle emissioni incorporate.
- I verificatori accreditati dovranno essere registrati nel registro CBAM e avranno accesso a determinate condizioni.

Adeguamento della Determinazione del Prezzo del Carbonio *(Art. 9, 9.3a, 1(7), 1(9), 1(4)(c))*

- Il prezzo del carbonio pagato non è necessariamente quello del paese di origine, ma può essere pagato in un altro paese (es. quando il bene passa attraverso fasi di trasformazione in più paesi).
- A partire dal 2027, la Commissione svilupperà prezzi predefiniti per il carbonio pagato nei paesi di origine attraverso atti delegati.
- Possibilità di utilizzare valori medi predefiniti per i prezzi del carbonio nei paesi terzi.

- Deduzione più agevole per il carbonio pagato in un paese diverso da quello di origine.

Revisione del Regime Sanzionatorio e dei Limiti di Riacquisto *(Art. 26, 23(2))*

- Le sanzioni saranno modulabili in base a fattori quali la gravità dell'infrazione, il grado di cooperazione e i precedenti di conformità del dichiarante.
- La soglia di rivendita dei certificati CBAM è stata modificata: anziché essere pari a un terzo dei certificati CBAM acquistati l'anno precedente, ora corrisponde al numero di certificati CBAM necessari per l'obbligo di copertura trimestrale dell'anno in corso.
- La richiesta di riacquisto è spostata dal 30 giugno al 30 novembre.

4.3 Osservazioni di Confindustria

Le semplificazioni introdotte rappresentano senz'altro un segnale positivo per ridurre parte degli oneri amministrativi e migliorare la supervisione sulle emissioni. Tuttavia, in assenza di interventi più consistenti, alcune problematiche di fondo potrebbero rimanere irrisolte. In particolare, **sebbene si consideri importante procedere nella semplificazione amministrativa**, persistono **criticità strutturali** che potrebbero **impattare** sulla competitività e **aumentare** gli oneri per le imprese, **compromettendo** l'efficacia del meccanismo. Si segnalano in proposito alcuni punti centrali:

- **Esportazioni e competitività**: La proposta non introduce un meccanismo di aggiustamento per le esportazioni (***export rebate***), lasciando le imprese europee esposte alla concorrenza internazionale senza strumenti di compensazione.
- **Settori a valle**: Il CBAM continua a non considerare le **emissioni** dei beni soggetti al meccanismo quando incorporati in prodotti trasformati importati, lasciando aperto il rischio di **rilocalizzazione della produzione** fuori dall'UE.
- **Misure antielusione**: Nonostante il rafforzamento dei controlli doganali, restano preoccupazioni legate al ***resource shuffling*** e ad altre forme di aggiramento del meccanismo.
- **Differenziazione tra settori**: Il CBAM viene applicato in modo uniforme, senza considerare le **specificità** delle diverse industrie. Il settore del cemento, che non beneficia di **dazi all'importazione**, rischia di essere più esposto rispetto a comparti che invece dispongono già di strumenti di protezione commerciale.
- **Utilizzo dei ricavi CBAM**: Non è chiaro se e come i **ricavi generati dal meccanismo** verranno reinvestiti per sostenere la **decarbonizzazione** dell'industria europea, creando incertezza sugli effetti di lungo termine.

Un aspetto emblematico di questa dinamica è la soglia di esenzione per i piccoli importatori (50 ton), che potrebbe produrre un vantaggio per i beni importati rispetto a quelli realizzati in Europa. Nel **settore della forgiatura**, ad esempio, un singolo pezzo forgiato di massa

inferiore alle 50 ton può essere importato senza onere CBAM, mentre un forgiatore europeo — già soggetto all'onere **ETS** — vedrebbe anche diminuire le **quote gratuite**, con evidenti ricadute competitive. Appare dunque indispensabile valutare misure che compensino tale squilibrio, ad esempio **esentando** il produttore europeo dal ***decalage* delle quote ETS** per queste tipologie di beni, oppure **limitando** la soglia di esenzione nei casi in cui possa generare distorsioni palesi.

Nel suo insieme, la riforma introduce procedure amministrative più snelle, ma non affronta in modo risolutivo i nodi fondamentali, quali la mancata tutela delle esportazioni, i limiti nelle misure antielusione e l'incertezza sull'utilizzo dei proventi del CBAM. Senza interventi mirati su questi aspetti, il rischio è che le semplificazioni restino poco incisive per la competitività dell'industria europea e la piena efficacia ambientale.

Regolamentazione Omnibus 2

di modifica dei programmi di finanziamento a supporto degli investimenti

1. Proposta di Regolamento che modifica i programmi di finanziamento degli investimenti

Il 26 febbraio la Commissione Europea ha presentato una proposta di regolamento[5] volta a modificare diversi regolamenti esistenti, tra cui il **Regolamento InvestEU (UE) 2021/523**, al fine di aumentare l'**efficienza della garanzia dell'UE** e **semplificare** gli **obblighi** di **rendicontazione**. Tale proposta si inserisce nel quadro delle strategie dell'UE per rafforzare la competitività industriale e incentivare gli investimenti in settori chiave dell'economia, come le **tecnologie digitali** e la **transizione ecologica.**

La **modifica Omnibus aumenta le risorse disponibili per InvestEU** (incluso il supporto al **Clean Industrial Deal**) e **migliora la capacità degli Stati membri di contribuire direttamente al programma**, grazie alla riforma del **Member State Compartment**. L'obiettivo dovrebbe essere quello di fare diventare InvestEU lo **strumento più potente e flessibile** per finanziare la **transizione industriale e la competitività europea**.

Premessa la necessità di investire in tecnologie strategiche per garantire la crescita economica e la competitività dell'UE, riducendo allo stesso tempo il carico amministrativo per le imprese, tra i principali obiettivi della proposta troviamo:

- **Aumento della capacità finanziaria di InvestEU**. Si prevede un incremento della garanzia dell'UE di **2,5 miliardi di euro**, generando investimenti aggiuntivi stimati in circa **25 miliardi** di euro (moltiplicatore BEI x10).

- **Miglioramento della gestione delle risorse finanziarie** attraverso la combinazione delle risorse di InvestEU con altri strumenti finanziari dell'UE (EFSI, CEF Debt Instrument e InnovFin Debt Facility), si stima di mobilitare ulteriori 25 miliardi di euro in investimenti, per un totale di **50 miliardi di euro**.

- **Riduzione degli oneri amministrativi**: viene proposta una semplificazione degli obblighi di rendicontazione per gli enti attuatori, gli intermediari finanziari e i **beneficiari finali**, con risparmi stimati in 350 milioni di euro.

- **Maggior coinvolgimento degli Stati Membri**: viene prevista la possibilità per gli Stati Membri di **contribuire finanziariamente a InvestEU** in **modalità più flessibili**.

[5] REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) 2015/1017, (EU) 2021/523, (EU) 2021/695 and (EU) 2021/1153 as regards increasing the efficiency of the EU guarantee under Regulation (EU) 2021/523 and simplifying reporting requirements

Nella proposta di modifica del regolamento InvestEU, il **provisioning rate** – ovvero la percentuale delle risorse di bilancio accantonata a copertura delle potenziali perdite delle garanzie fornite – **rimane fissato al 40%**.

Semplificazione Regolatoria e Benefici per le PMI

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda la semplificazione delle normative InvestEU ed EFSI per ridurre il carico amministrativo per le imprese, in particolare per le PMI. Le principali misure di semplificazione includono:

- **Esenzione dalle rendicontazioni per le piccole imprese**: le PMI e altri destinatari finali di piccole dimensioni saranno esentati dall'obbligo di fornire determinate informazioni per i report della Commissione.
- **Riduzione della frequenza e del contenuto dei report**: la frequenza delle segnalazioni verrà ridotta e il numero di indicatori di prestazione richiesti per le operazioni di piccolo valore (inferiori a 100.000 euro) sarà limitato.
- **Adeguamento della definizione di PMI**: per **alcuni prodotti finanziari**, sarà applicata una definizione più flessibile di PMI, rendendo più semplice l'accesso ai finanziamenti.
- **Semplificazioni amministrative per i programmi esistenti**: anche strumenti finanziari ereditati come InnovFin e CEF beneficeranno della riduzione degli obblighi di reportistica.

Queste misure permetterebbero di ridurre significativamente il tempo e le risorse spese dalle PMI per adempiere agli obblighi amministrativi, aumentando la loro competitività e facilitando l'accesso ai finanziamenti.

Il Ruolo del Member State Compartment (Art. 10a)

Un elemento chiave della proposta è il **rafforzamento del comparto** degli **Stati membri** (**Member State Compartment**) attraverso l'introduzione dell'articolo 10a. Questo comparto consente agli Stati Membri di **contribuire con fondi nazionali** al programma InvestEU, aumentando l'efficacia del suo utilizzo a livello locale e garantendo una maggiore flessibilità finanziaria.

Le principali caratteristiche del comparto degli Stati Membri includono:

- **Possibilità di contributo diretto**: gli Stati Membri possono destinare **risorse proprie** al comparto InvestEU per sostenere investimenti specifici in linea con le loro priorità nazionali.
- **Strumento finanziario dedicato**: viene introdotto un nuovo strumento finanziario InvestEU all'interno del comparto, migliorando l'efficacia dell'impiego di capitali, in particolare per gli **investimenti in equity**.
- **Semplificazione delle procedure di adesione**: il comparto consente agli Stati Membri di sfruttare **strumenti di finanziamento già esistenti**, **evitando la creazione di nuovi meccanismi** complessi e garantendo una gestione più agile ed efficiente delle risorse.

Gli Stati membri possono contribuire al **Member State Compartment** di **InvestEU** utilizzando i **fondi di coesione**, tra cui il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il Fondo di Coesione, il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Questi contributi, formalizzati tramite un **contribution agreement** con la Commissione Europea, possono essere impiegati per strumenti finanziari o **garanzie** a supporto di investimenti strategici.

L'integrazione con InvestEU consentirebbe di massimizzare l'effetto leva dei fondi, mobilitando investimenti privati e migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse pubbliche. Inoltre, permette agli Stati membri di sfruttare un'**infrastruttura finanziaria consolidata**, evitando la creazione di nuovi strumenti nazionali e garantendo coerenza con le politiche europee di crescita e sviluppo regionale.

L'uso di questi fondi è regolato dall'**articolo 10a del Regolamento InvestEU** e dal **Regolamento sulle disposizioni comuni per i fondi sotto gestione concorrente**, assicurando che i contributi siano in linea con le **priorità strategiche nazionali ed europee**.

Clean Industrial Deal e Action Plan for Affordable Energy

SOMMARIO

1. Contenuti e proposte del Clean Industrial Deal 34

2. Contenuti e proposte dell'Action Plan for Affordable Energy 42

3. Osservazioni di Confindustria sul Clean Industrial Deal e sull'Action Plan for Affordable Energy 46

1. Contenuti e proposte del Clean Industrial Deal

Il 26 febbraio 2025, la Commissione europea ha presentato il ***Clean Industrial Deal***, un piano volto a riunire gli obiettivi climatici e di competitività in una strategia globale per la crescita, la resilienza e la leadership industriale europea sulla scena mondiale, definendo una serie di misure dirette a sostenere gli sforzi di decarbonizzazione delle imprese in Europa.

Pur riconoscendo la necessità di tenere conto delle esigenze di competitività di fronte alla crescente pressione dei costi energetici e di una concorrenza globale sempre più aggressiva e spesso sleale, nel Clean Industrial Deal la Commissione reitera la volontà e l'impegno a operare per il raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, anche attraverso un obiettivo intermedio del 2040 di riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra.

L'attenzione del piano si concentrerà principalmente su due settori strettamente collegati: le industrie ad alta intensità energetica e il settore delle tecnologie pulite. Gli interventi previsti afferiranno a sei ambiti prioritari: 1) **energia a prezzi accessibili, 2) mercati guida, 3) finanziamenti, 4) circolarità e accesso ai materiali, 5) mercati globali e partenariati internazionali e 6) competenze.**

Tali interventi saranno integrati da azioni di natura più orizzontale volte a favorire le condizioni abilitanti necessarie per la competitività: ridurre la burocrazia, sfruttare appieno le dimensioni del mercato unico, promuovere posti di lavoro di qualità e coordinare meglio le politiche a livello nazionale e dell'UE. Inoltre, Il Clean Industrial Deal servirà come framework al fine di sviluppare percorsi di transizione per singoli settori, in particolare:

- Il 5 marzo, sulla base del dialogo strategico in corso, è stato adottato il ***Piano d'azione Industriale per il Settore Automobilistico***.
- Il 19 marzo, un **Piano d'Azione per l'Acciaio e i Metalli**, ugualmente come frutto del Dialogo Strategico avviato il 4 marzo, proporrà azioni concrete per le industrie dei metalli ferrosi e non ferrosi, nonché per il settore dell'acciaio e dei metalli.
- **Un Pacchetto per l'Industria Chimica**, la cui adozione è prevista per la fine del 2025, riconoscerà il ruolo strategico del settore chimico come "industria delle industrie" *(Industry of Industries)* e delle molecole critiche.
- **Un Piano di Investimenti per il Trasporto Sostenibile** delineerà misure a breve e medio termine per dare priorità al sostegno di specifici carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per l'aviazione e il trasporto via acqua, da cui dipendono molti settori industriali ad alta intensità energetica.
- Una **Strategia per la Bioeconomia** sarà volta a migliorare l'efficienza delle risorse e a sfruttare il significativo potenziale di crescita dei materiali bio-based in sostituzione di quelli di origine fossile e delle industrie correlate.

La riduzione dei prezzi dell'energia rappresenta uno degli elementi centrali del Clean Industrial Deal e del **Piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili** adottato anch'esso il 26 febbraio, come parte integrante di uno stesso pacchetto. La Commissione ritiene, infatti, che garantire energia a prezzi accessibili sia una condizione fondamentale per la competitività dell'industria europea, soprattutto per i settori ad alta intensità energetica. Occorre accelerare l'elettrificazione e la transizione verso un'energia pulita, prodotta all'interno dell'Europa, completare il mercato interno dell'energia realizzando un'autentica Unione dell'energia, promuovere le interconnessioni fisiche e forme più efficienti di utilizzo dell'energia.

La Commissione ritiene poi che la creazione di mercati guida per le tecnologie e i prodotti puliti europei consentirà all'UE di posizionarsi meglio come leader mondiale nella transizione verde e, a questo fine, propone misure dirette a creare una domanda di prodotti decarbonizzati, nella convinzione che le imprese effettueranno gli investimenti necessari solo a condizione di poter accedere a un mercato per i loro prodotti. **L'atto legislativo per l'accelerazione della decarbonizzazione industriale**, annunciato nel Clean Industrial Deal, che la Commissione presenterà più avanti, mirerà quindi ad accelerare le procedure di permitting dei progetti industriali e ad aumentare la domanda di prodotti puliti fabbricati nell'UE, introducendo criteri di sostenibilità e preferenza per il "made in Europe" negli appalti pubblici e privati, nonché un label volontario per indicare l'intensità di carbonio dei prodotti.

In attesa delle proposte sul futuro Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e, più nello specifico, sul Fondo per la Competitività, previste per l'estate 2025, il Clean Industrial Deal propone altresì una serie di misure dirette a rafforzare i finanziamenti a livello UE, incentivare gli investimenti privati e migliorare l'efficacia degli aiuti di Stato a sostegno della transizione verde, tra cui la creazione di una **Banca per la Decarbonizzazione Industriale,** che avrà un obiettivo di mobilitazione di risorse fino a 100 miliardi di euro, partendo dalle risorse del Fondo per l'Innovazione, di entrate aggiuntive derivanti da alcune quote dell'ETS e da **una modifica del Regolamento di InvestEU** volta a permettere al programma InvestEu di aumentare la capacità di assunzione del rischio. Un **nuovo Quadro sugli aiuti di Stato per il Clean Industrial Deal** consentirà l'erogazione di aiuti di Stato necessari e proporzionati, attraverso regole semplificate e flessibili per consentire un'approvazione rapida delle misure di aiuto per la decarbonizzazione.

La circolarità sarà un'ulteriore priorità del Clean Industrial Deal. L'atteso **Circular Economy Act** che la Commissione presenterà nel 2026 punterà a rafforzare la capacità dell'Europa nell'approvvigionamento di materie prime e secondarie, nella riduzione dell'esposizione a fornitori inaffidabili, nella prevenzione delle interruzioni delle forniture e nel considerare la circolarità un vero e proprio motore per l'innovazione.

Qui di seguito sono sintetizzate le principali azioni nei sei ambiti prioritari del Clean Industrial Deal.

1. Azioni faro per ridurre i costi dell'energia, completare l'Energy Union e attrarre gli investimenti

Proposte contenute nel Clean Industrial Deal

Nella Comunicazione, i temi energetici trovano ampio spazio, delineando un quadro generale per rendere più competitivo il costo dell'energia, in gran parte ripreso dall'Action Plan for Affordable Energy. Tuttavia, il Clean Industrial Deal introduce anche alcuni interventi non ripresi nell'Action Plan che mirano a rafforzare ulteriormente la sicurezza energetica, il ruolo del **nucleare** e l'integrazione dell'**idrogeno** nel sistema energetico europeo.

- Si prevede la creazione di una **Gas Market Task Force**, in collaborazione con l'Agenzia per la Cooperazione tra i Regolatori dell'Energia (ACER), l'Autorità Europea per i Mercati Finanziari (ESMA) e i regolatori nazionali. L'obiettivo è **garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi**, prevenire possibili **fenomeni speculativi** e favorire l'integrazione tra il mercato del gas e quello dell'idrogeno, coordinando altresì le politiche di stoccaggio e gli eventuali acquisti comuni.
- Viene riconosciuto il **nucleare** come una fonte strategica per la decarbonizzazione, con un'attenzione particolare alla realizzazione di **Small Modular Reactors (SMR).** La comunicazione punta a semplificare le procedure autorizzative, a istituire strumenti di finanziamento dedicati e a valutare possibili aiuti di Stato, così da garantire parità di condizioni rispetto alle altre tecnologie *low-carbon*. Inoltre, il piano incoraggia collaborazioni industriali in grado di potenziare la filiera nucleare europea e accrescere le competenze specialistiche nel settore.
- Accanto alla filiera nucleare tradizionale, vengono destinati **600 milioni di euro** nel periodo 2026-2027 alla ricerca e all'innovazione sulla **fusione nucleare**, con l'intento di istituire partenariati pubblico-privati (PPPs) per accelerare il passaggio dalla sperimentazione alla fase applicativa. È prevista anche la definizione di una **Strategia UE per la fusione**, finalizzata a consolidare la leadership europea in questo ambito altamente innovativo e ad attrarre investimenti e professionalità qualificata.
- Viene anche proposto di rafforzare i meccanismi di finanziamento dedicati all'**efficienza energetica** e alle tecnologie avanzate. Oltre agli strumenti descritti più nel dettaglio nelle sezioni successive, si prevede un ampliamento dell'offerta di **soluzioni ad hoc per le imprese energivore e per le PMI**, integrando tali progetti con le opportunità fornite dalla Banca per la Decarbonizzazione Industriale, da InvestEU e dal Fondo per l'Innovazione. L'obiettivo è accelerare l'adozione di soluzioni che riducano i consumi e le emissioni di CO_2, favorendo nel contempo la competitività del tessuto industriale.
- Infine, sul fronte dell'idrogeno, il Clean Industrial Deal introduce ulteriori azioni per svilupparne la filiera e migliorarne la sinergia con il mercato del gas. In particolare, sono previsti strumenti di mitigazione del rischio per stimolare gli investimenti negli impianti di produzione e nelle reti di trasporto, nonché iniziative volte a integrare

l'idrogeno nelle infrastrutture del gas esistenti. In quest'ottica, la Commissione intende armonizzare i requisiti tecnici e favorire la creazione di un vero mercato unico dell'idrogeno, connettendo le diverse reti nazionali e promuovendo una transizione industriale a basse emissioni.

2. Azioni faro per la creazione di mercati guida per le tecnologie pulite e i prodotti decarbonizzati

- **L'Industrial Decarbonisation Accelerator Act** introdurrà criteri di resilienza e sostenibilità per promuovere la domanda di prodotti puliti EU-made, costruendo sull'esperienza del Net Zero Industry Act. Gli elementi principali della legge saranno: accelerare le autorizzazioni per gli investimenti nella decarbonizzazione (pemitting), istituire un label volontario per i prodotti a basse emissioni di carbonio, applicare la preferenza europea negli appalti pubblici e privati, introdurre requisiti minimi di contenuto locale. In particolare, il label volontario, finalizzato ad indicare l'intensità di carbonio dei prodotti industriali, sarà basato su una metodologia che utilizzerà i dati dell'ETS e che si ispirerà alla metodologia del CBAM. L'obiettivo è che il label possa essere accompagnato da incentivi ad hoc (green premium) e permettere così un ritorno sugli investimenti nella decarbonizzazione. Per questo, il label potrà essere collegato agli appalti pubblici in modo da incoraggiare i produttori a farne uso e potrà essere utilizzato dagli Stati membri per definire incentivi fiscali e altri regimi di sostegno conformi alle norme sugli aiuti di Stato.
- La proposta di **revisione del quadro normativo sugli Appalti Pubblici** (attesa nel 2026) consentirà l'integrazione di criteri di sostenibilità, resilienza e preferenza europea *(European preference criteria)* negli appalti pubblici dell'UE per i settori strategici. Tali criteri saranno inoltre estesi per incentivare gli appalti privati, attraverso misure quali gli standard di prestazione delle emissioni di CO_2.
- Per favorire lo **sviluppo e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio**, la Commissione:
    - Presenterà l'atto **delegato sull'idrogeno a basse emissioni di carbonio**, nel primo trimestre 2025, con il fine di chiarire in modo pragmatico le regole per la sua produzione e di garantire certezza agli investitori.
    - Lancerà un **terzo bando nell'ambito della Hydrogen Bank,** nel terzo trimestre del 2025, con un budget fino a 1 miliardo di euro.
    - **Lancerà un nuovo Meccanismo per l'Idrogeno nell'ambito della European Hydrogen Bank** nel secondo trimestre del 2025 per collegare acquirenti e fornitori con strumenti di finanziamento e mitigazione del rischio. Ciò faciliterà l'aggregazione della domanda di idrogeno e di carburanti derivati dall'idrogeno da parte degli acquirenti nei settori industriali difficili da decarbonizzare e nei trasporti, ad esempio nel settore marittimo e dell'aviazione.

3. Azioni faro per mobilitare gli investimenti pubblici e privati e finanziare la transizione pulita della nostra economia

Proposte per rafforzare i finanziamenti a livello UE

- La creazione di una **Banca per la Decarbonizzazione Industriale** avrà l'obiettivo di mobilitare risorse fino a 100 miliardi di euro, partendo dalle risorse del Fondo per l'Innovazione, di entrate aggiuntive derivanti da alcune quote dell'ETS e da una modifica del Regolamento di InvestEU (v. anche sotto). La Banca sarà collocata all'interno della governance del futuro Fondo per la Competitività e mirerà a sostenere progetti basati sulla riduzione delle emissioni di carbonio come criterio di riferimento, garantendo un supporto neutrale dal punto di vista tecnologico nei diversi settori industriali, anche attraverso i contratti per differenza sul carbonio.
- **Il lancio di un progetto pilota con un'asta da 1 miliardo di euro** nel 2025 per la decarbonizzazione dei principali processi industriali in diversi settori punterà a sostenere la transizione industriale e l'elettrificazione attraverso una combinazione delle risorse esistenti del Fondo per l'Innovazione e del meccanismo auction-as-a-service.
- **L'impegno di 6 miliardi di euro del Fondo per l'Innovazione** nel 2025 da destinare, tra l'altro, alle tecnologie pulite, alla produzione di batterie, alla Hydrogen Bank e alla decarbonizzazione industriale.
- **Il lancio di un bando, con una dotazione di circa 600 milioni di euro, nell'ambito del programma di lavoro 2026-2027 di Horizon Europe** avrà l'obiettivo di favorire le sinergie tra il Programma Quadro per la Ricerca e l'Innovazione e il Fondo per l'Innovazione, creando un flusso di progetti che vada dalla ricerca e innovazione all'applicazione. Inoltre, per sostenere la fusione come fonte di energia innovativa e decarbonizzata per il futuro, sarà proposta una strategia per la fusione, che includerà la creazione di Partenariati Pubblico-Privati (PPP) per accelerarne la commercializzazione.

Proposte per incentivare gli investimenti privati

- **Proposta di modifica del Regolamento InvestEU per aumentare la capacità di assunzione del rischio (*risk-bearing capacity*)** da parte del programma. Tale modifica, contenuta nel Pacchetto Omnibus II sugli investimenti presentato anch'esso il 26 febbraio, in particolare, dovrebbe consentire al programma InvestEu di aumentare la capacità di assunzione del rischio. Inoltre, grazie ai 5 miliardi di garanzia in fase di rientro dai progetti iniziali di InvestEU e considerando il moltiplicatore della BEI utilizzato dalla Commissione Europea, l'obiettivo sarà di mobilitare fino a 50 miliardi di euro.
- **Creazione, nell'ambito di InvestEU, di una Clean Tech Guarantee Facility**.
- **Invito agli Stati membri a trasferire rapidamente le loro risorse al comparto di InvestEU per aumentare ulteriormente i finanziamenti nei settori coperti dal Clean Industrial Deal**.
- Collaborazione con l'EIB Group su **nuove iniziative a favore dei settori specificamente interessati dal Clean Industrial Deal, tra cui un programma di investimenti TechEU** per colmare il divario di finanziamento per sostenere innovazioni radicali, rafforzare la capacità industriale dell'Europa e far crescere le

imprese che investono in tecnologie innovative come l'IA, la tecnologia pulita, le materie prime critiche, lo stoccaggio dell'energia, l'informatica quantistica, i semiconduttori, le scienze della vita e le neurotecnologie.

Proposte sugli aiuti di Stato

- Una proposta di un **nuovo Quadro sugli aiuti di Stato per il Clean Industrial Deal** sarà presentata nel secondo trimestre 2025 per introdurre regole semplificate e flessibili, atte a consentire un'approvazione rapida delle misure di aiuto di Stato per la decarbonizzazione. Il Quadro introdurrà delle opzioni "pronte all'uso" che consentiranno agli Stati membri di dimostrare facilmente la compatibilità con le regole UE, nonché di consentire un uso più ampio di metodi semplificati per stabilire gli importi degli aiuti in sostituzione delle complesse valutazioni individuali, prendendo spunto dall'esperienza del Temporary Crisis and Transition Framework.
- La **revisione del General Block Exemption Regulation** punterà a semplificare le norme esistenti in materia di aiuti di Stato e a ridurre in modo significativo l'onere burocratico sia per le imprese che per gli Stati Membri.
- **Lavoro stretto con gli Stati membri per lanciare nuovi IPCEI** a sostegno della decarbonizzazione industriale e della produzione di tecnologie pulite nell'UE, **nonché per rafforzare l'efficacia dello strumento.** La Commissione collaborerà inoltre con la BEI per sviluppare un nuovo sportello unico (Support Hub) che fornisca consulenza per le richieste di sovvenzioni e per la strutturazione finanziaria, anche con riferimento agli IPCEI.
- **Raccomandazione agli Stati membri di strutturare i loro sistemi di tassazione in una logica di sostegno alle imprese che intendono investire nella transizione pulita**. Le misure di incentivazione fiscale potrebbero includere periodi di ammortamento più brevi per gli investimenti in tecnologie pulite e l'uso di crediti d'imposta per le imprese che investono in settori strategici per la transizione pulita.

4. Azioni faro per promuovere l'economia circolare e rendere l'UE leader mondiale dell'economia circolare entro il 2030

- **Implementazione del *Critical Raw Materials Act*,** attraverso:
  - il riconoscimento di un primo elenco di progetti strategici nel marzo 2025 per garantire la diversificazione delle forniture lungo l'intera catena del valore e facilitare l'accesso al sostegno finanziario pubblico e privato per questi progetti;
  - creazione di una piattaforma UE per l'aggregazione della domanda e un meccanismo di acquisto congiunto.
- ***Circular Economy Act*,** previsto per il 2026, volto ad accelerare la transizione circolare e favorire la libera circolazione delle materie prime circolari e dei rifiuti, garantendo una maggiore offerta di riciclati di alta qualità e stimolando la domanda

di materie secondarie e prodotti circolari, riducendo al contempo i costi delle materie prime. Nel dettaglio, il *Circular Economy Act* prevede anche l'armonizzazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, c.d. "End of Waste", per facilitare il passaggio da rifiuto a materia prima seconda.

- **Rafforzamento della capacità del riciclo,** con l'adozione di misure volte a rendere più conveniente il riciclo dei materiali critici all'interno dell'UE rispetto alla loro esportazione e la creazione di Hub Transregionali per il riciclo, in grado di ottimizzare le economie di scala e specializzare le regioni in specifici flussi di materiali. Infine, saranno introdotti meccanismi di incentivazione finalizzare a deviare i rifiuti dalle discariche, favorendo il riuso e il riciclo.
- Normative per il **settore delle batterie e dei rifiuti elettronici**, con nuove regole per la gestione della "*black mass*" delle batterie. Durante il processo di riciclo le batterie vengono triturate e trattate per separare i diversi componenti, generando una polvere scura, la "*black mass"*, che contiene metalli preziosi e critici come litio, cobalto, nichel, manganese e grafite. Le nuove disposizioni mirano ad evitare l'esportazione di materiali critici. Inoltre, sarà avviata una revisione delle normative relative ai rifiuti elettronici, con l'obiettivo di massimizzare il recupero di materie prime strategiche.
- ***Green VAT Initiative***, prevista per il 2026, finalizzata a incentivare il mercato dei prodotti di seconda mano e la diffusione di beni circolari attraverso un sistema di agevolazioni fiscali (revisione della normativa IVA).
- L'avvio del ***Clean Industrial Dialogue on Circularity***, una piattaforma di confronto tra istituzioni e industria per identificare opportunità di crescita nell'economia circolare.
- L'attuazione **dell'Ecodesign for Sustainable Product Regulation** sarà rafforzata sulla base di un piano di lavoro specifico che sarà adottato nell'aprile 2025.

5. Azioni faro per favorire i mercati globali e le partnership internazionali

- Per competere a livello globale sulle tecnologie per la decarbonizzazione e cogliere le opportunità di un mercato che, secondo le stime, nel 2025 avrà un valore di 2.000 miliardi di dollari, la Commissione proseguirà gli sforzi volti a concludere gli accordi di libero scambio in sospeso e ad avviare negoziati per nuovi accordi. In questo ambito, la Commissione propone di integrare tali accordi con le Clean Trade and Investment Partnerships, concepite per allineare meglio l'azione esterna dell'UE con gli obiettivi di politica industriale dell'UE, tenendo conto delle opportunità e delle esigenze delle imprese.
- Nell'ambito del nuovo Patto per il Mediterraneo, un'ambiziosa iniziativa – Trans-Mediterranean Energy and Clean-Tech Cooperation Initiative – punterà a stimolare gli investimenti pubblici e privati su larga scala nelle energie rinnovabili.
- La proposta di semplificazione del Regolamento sul CBAM con l'obiettivo di procedere ad una riduzione sostanziale degli oneri amministrativi e di reporting per le imprese e le loro catene di approvvigionamento è stata presentata dalla Commissione il 26 febbraio, congiuntamente con il Clean Industrial Deal e con il

Pacchetto Omnibus I sulla sostenibilità finanziaria. Con tale proposta, la Commissione ha inteso compiere un primo passo per rendere la CBAM più efficace.

- Come passi successivi, la Commissione presenterà nella seconda parte del 2025 un **rapporto di valutazione del CBAM** nell'ottica di proporre una revisione molto più ampia del Regolamento che guardi alla possibile estensione ad altri settori, in collegamento con il Sistema ETS, nonché ai necessari strumenti per far fronte ai rischi di elusione, esaminando il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio dei beni esportati in Paesi terzi. Il rapporto di valutazione costituirà la base per la presentazione di una **proposta di revisione del Regolamento CBAM** nella prima metà del 2026.

6. Azioni faro per competenze e lavori di qualità

La Commissione riconosce che l''industria europea ha bisogno di una forza lavoro qualificata e deve essere messa nelle condizioni di offrire posti di lavoro di qualità per attirare i migliori talenti. Allo stesso tempo, la transizione pulita e digitale comporta anche cambiamenti nella forza lavoro e nuovi requisiti per le competenze. In questo contesto, il Clean Industrial Deal annuncia le seguenti iniziative:

- Una **Union of Skills** come strategia generale per le competenze, al fine di fornire alle persone le competenze necessarie per sfruttare al meglio il loro potenziale e per garantire che i datori di lavoro possano accedere alle professionalità specifiche di cui hanno bisogno.
- La **Skills Portability Initiative** punterà a facilitare il riconoscimento di competenze tra paesi attraverso azioni atte a semplificare e snellire i processi, favorire il ricorso a strumenti digitali, etc.
- La **Quality Jobs Roadmap**, che sarà preparata insieme alle parti sociali, sosterrà gli Stati membri e l'industria nell'offrire condizioni di lavoro dignitose, standard elevati per la salute e la sicurezza, l'accesso alla formazione e la garanzia di transizioni lavorative eque per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché la contrattazione collettiva, al fine di attrarre talenti e contribuire alla competitività delle industrie europee.

2. Contenuti e proposte dell'Action Plan for Affordable Energy

Il 26 febbraio, congiuntamente con il Clean Industrial Deal, è stato presentato il piano d'azione per l'energia accessibile *(Action Plan for Affordable Energy)*, che definisce le misure per abbassare i costi energetici, migliorare la competitività industriale e l'efficienza, e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento cercando di prevenire crisi future.

L'UE si trova di fronte a una sfida senza precedenti: il costo dell'energia ha raggiunto livelli insostenibili, mettendo a rischio la competitività industriale e la sicurezza economica dei cittadini. Oltre 40 milioni di europei soffrono di povertà energetica, mentre le imprese pagano prezzi dell'elettricità quasi raddoppiati rispetto alla media del 2014-2020.

Nel 2023, i prezzi industriali dell'elettricità erano 2,2 volte superiori a quelli degli Stati Uniti, 2 volte quelli della Cina e 1,2 volte quelli del Giappone, aumentando il rischio di delocalizzazione delle industrie europee.

Nel 2022, l'UE ha speso € 604 miliardi di euro per importare combustibili fossili, contro i 163 miliardi del 2020, dimostrando quanto la dipendenza energetica incida sull'economia europea. Sebbene la domanda di gas naturale sia diminuita del 18% tra agosto 2022 e maggio 2024, l'Europa continua a importare il 90% del suo fabbisogno, restando vulnerabile alle fluttuazioni del mercato globale.

Per affrontare questa crisi, la Commissione UE ha sviluppato un *Piano d'Azione per un'Energia Accessibile*, con misure per ridurre i costi dell'energia nel breve termine e rafforzare il sistema energetico nel lungo periodo. Il piano si basa su quattro pilastri fondamentali:

1. riduzione dei costi dell'energia per famiglie e imprese;
2. costituzione dell'Unione dell'Energia e miglioramento delle infrastrutture;
3. attrazione degli investimenti per la transizione energetica;
4. garanzia della resilienza contro future crisi energetiche.

PILASTRO I: RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI

Azione 1: riduzione delle bollette dell'energia elettrica

La Commissione UE intende abbassare il costo dell'energia intervenendo su tre componenti principali:

- **tariffe di rete**: Il piano prevede di sviluppare nuove regole tariffarie per promuovere la flessibilità dei consumi e ridurre il costo della distribuzione dell'energia. Gli Stati possono ridurre le tariffe di rete facendo leva sulla fiscalità generale;

- **tassazione**: Gli stati possono abbassare al minimo le accise e l'iva sull'energia. Ad esempio, nel 2022-2023 la Francia ha ridotto la tassa sull'elettricità da 22,5 €/MWh a 0,6 €/MWh, e la Commissione incoraggia la finalizzazione della Energy Taxation Directive (ETD);
- **migliore concorrenza nel mercato retail**: il 73% delle famiglie europee ha contratti fissi, ma molti consumatori potrebbero risparmiare scegliendo offerte più competitive. L'UE faciliterà il cambio di fornitore per abilitare l'accesso a tariffe più basse e attuerà azioni per la riduzione della povertà energetica.
- **Meccanismo per l'accesso a tariffe competitive per industrie energivore**: La Commissione valuterà l'introduzione di un meccanismo per sostenere l'accesso dell'industria a tariffe energetiche più competitive attraverso un quadro di misure per le imprese energy-intensive.

Azione 2: ridurre i costi dell'energia elettrica per le imprese

- **contratti a lungo termine (PPAs, CfDs)**: gli accordi con produttori di energia rinnovabile permettono di stabilizzare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) avvierà un programma pilota da 500 milioni di euro per favorire questi contratti. Verranno favoriti PPA per le imprese energy intensive attraverso forme di riduzione del rischio e integrando i regimi nazionali di incentivo (saranno definite dalla Commissione linee guida per combinare CfD e PPA);
- **permessi più rapidi**: oggi, i progetti di energia eolica e solare richiedono 7-10 anni per l'approvazione. Il piano mira a ridurre questi tempi a meno di 12 mesi per impianti solari e meno di 2 anni per parchi eolici offshore. Verrà istituito un processo accelerato di autorizzazione per le tecnologie a basse emissioni di carbonio, incluse le infrastrutture energetiche e nucleari, inclusa la definizione del licensing delle nuove tecnologie nucleari (SMR);
- **miglioramento della rete elettrica**: entro il 2030, si stima che l'UE investirà € 584 miliardi nelle reti per migliorare le connessioni tra Stati membri e ridurre le disparità di prezzo. La Commissione intende sviluppare un European Grid package per semplificare e supportare le infrastrutture di rete fra Paesi.

Azione 3: mercati del gas più trasparenti ed efficienti

- creazione di una **Task Force sul Mercato del Gas** per contrastare speculazioni e manipolazioni dei prezzi;
- **acquisti congiunti di gas naturale** per negoziare prezzi migliori con i fornitori internazionali di GNL, riducendo la dipendenza da singoli Paesi;
- **maggiore trasparenza e concorrenza** per garantire prezzi equi.

Azione 4: efficienza energetica e riduzione della domanda

- Creazione di un **mercato UE per i servizi di efficienza energetica**, con sistemi di garanzia per ridurre i consumi delle imprese.
- **Etichettatura energetica più rigorosa** per elettrodomestici e prodotti importati, garantendo maggiore efficienza.
- Implementazione di sistemi di **flessibilità della domanda**, per ridurre i consumi durante le ore di picco e abbassare le bollette.

PILASTRO II: COSTITUZIONE DELL'UNIONE DELL'ENERGIA

L'UE svilupperà una **Strategia per l'Elettrificazione** e una **Strategia per il Riscaldamento e il Raffreddamento** per accelerare la transizione energetica. Verrà istituita una **Task Force sull'Unione dell'Energia** per migliorare il coordinamento tra gli Stati membri. Verrà presentata una **strategia di investimento per l'energia pulita e un programma illustrativo nucleare aggiornato.**

PILASTRO III: ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- Creazione di un "Contratto Tripartito" tra governi, produttori di energia e industrie per garantire prezzi stabili e prevedibilità negli investimenti.
- semplificazione degli aiuti di Stato per la transizione energetica, con maggiore flessibilità per le infrastrutture energetiche, le rinnovabili e la decarbonizzazione industriale.
- cofinanziamento con proventi ETS e Recovery and Resilience Facility (RRF) per sostenere progetti strategici.
- rafforzamento del ruolo della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) per facilitare l'accesso ai finanziamenti e ridurre il rischio degli investimenti.
- sostegno alle imprese energy-intensive attraverso un nuovo strumento finanziario per accelerare l'adozione di tecnologie pulite.
- **coordinamento con le politiche fiscali dell'UE** per integrare incentivi alla decarbonizzazione industriale.

PILASTRO IV: PREPARAZIONE A FUTURE CRISI ENERGETICHE

Per scongiurare future crisi energetiche sarà necessario introdurre:

- **nuova regolamentazione sulla sicurezza energetica** entro il **2026** per rafforzare la resilienza dell'UE;
- **misure per ridurre i picchi di prezzo** attraverso incentivi per consumatori e imprese per spostare i consumi al di fuori delle ore di punta in periodi di crisi;

- miglioramento delle capacità di **stoccaggio** del gas e dell'idrogeno
- **maggiore accesso all'elettricità a basso costo tra Paesi attraverso una** collaborazione con i TSO e le autorità nazionali di regolamentazione per garantire un aumento temporaneo delle capacità transfrontaliere disponibili in determinate situazioni, nonché un adeguato coordinamento e pianificazione delle interruzioni per manutenzione per evitare restrizioni nel flusso di energia elettrica.

3. Osservazioni di Confindustria sul Clean Industrial Deal e sull'Action Plan for Affordable Energy

Confindustria crede nella sostenibilità, quale volano per la crescita economica e lo sviluppo degli investimenti. Risulta però centrale considerare il contesto di riferimento per poter calibrare al meglio la traiettoria di decarbonizzazione, al fine di evitare la perdita di competitività. Si riportano di seguito alcune preliminari considerazioni tecniche sui provvedimenti che saranno oggetto di discussione e approfondimento nell'ambito dei relativi organi competenti (e.g. Gruppo Tecnico Energia).

Il *Clean Industrial Deal* ha confermato i target climatici al 2050 (neutralità carbonica) e al 2040 (-90% rispetto ai livelli del 1990) e ha definito alcune misure utili ma non immediatamente applicabili, come invece sarebbe necessario in questo momento. Se le altre aree geografiche mondiali non seguono l'approccio europeo, come sembra evidente dalle politiche USA, a meno di rivoluzioni tecnologiche che abbattano i costi delle tecnologie sostenibili, sarà difficile raggiungere questi obiettivi senza perdere competitività. **L'Unione Europea dovrebbe predisporre gli strumenti che le imprese possono utilizzare per la transizione.** Si deve quindi prevedere politiche che puntino sull'offerta tecnologica europea, investendo in R&S per ridurre i costi delle tecnologie low carbon (rinnovabili, idrogeno, CCS, biocarburanti, ecc.) e portarli allo stesso livello di prezzo delle alternative fossili in modo che il mercato, autonomamente, adotti prodotti e servizi sostenibili. Questo approccio permetterebbe di attivare la filiera produttiva europea. Se invece si continua nel solco tracciato, prevedendo principalmente vincoli all'acquisto o tetti alle emissioni, ossia politiche di domanda, si rischia di divenire dipendenti dall'estero (es. Cina) per le tecnologie net zero come lo si è per i combustibili fossili (es. petrolio e gas). **Apprezziamo la volontà della Commissione di lavorare in tal senso con la definizione di un obiettivo di 50 GW/anno di capacità manifatturiera per tecnologie rinnovabili entro il 2030.** Per creare gli strumenti per decarbonizzare servono però ingenti investimenti e, quindi, crediamo necessario stanziare risorse comuni UE. Infatti, anche il *Net Zero Industry Act* e il *Critical Raw Materials Act* contenevano principi meritevoli ma non erano sufficientemente supportati da risorse finanziarie. **In questa logica è diretto l'uso del Fondo Innovazione e InvestEU per supportare la decarbonizzazione e l'elettrificazione industriale,** che nelle intenzioni della Commissione, **mobiliteranno 100 miliardi. Un punto di partenza importante ma non sono sufficiente guardando alle sfide che abbiamo davanti.** Nella valutazione d'impatto della Comunicazione sull'obiettivo climatico 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050, la Commissione UE ha stimato che **il fabbisogno medio annuo di spese nel sistema energetico tra il 2021 e il 2050 è di circa 1.500 miliardi di euro.** In Confindustria abbiamo stimato che il Pacchetto Fit-For-55 comporterà costi cumulati da qui al 2030 per circa 1.100 miliardi di euro, largamente aggiuntivi rispetto alle politiche attuali. **L'Europa dovrebbe incrementare le risorse per la transizione di fatto dando seguito a quanto fatto da Cina e Stati Uniti che, con le misure del "*Made in***

***China 2025*" e *l'Inflation Reduction Act* (IRA)**, hanno allocato rispettivamente 500 e 370 miliardi di dollari per competere sui mercati globali nelle tecnologie chiave che riguardano i maggiori driver della trasformazione industriale. Inoltre, **è importante evitare che vengano previsti dei paletti troppo stringenti nella definizione di misure di decarbonizzazione che utilizzano fondi europei, come accaduto ad esempio per le misure del Repower EU che per il rispetto del principio DNSH** non sono state completamente implementabili da diversi settori *hard to abate*, come quelli soggetti all'ETS che non rientrano tra i *best performer*.

Apprezziamo la volontà di semplificare le regole sugli aiuti di Stato per l'energia con l'adozione di un Framework dedicato alle misure che avranno l'obiettivo di accelerare ulteriormente l'implementazione delle energie rinnovabili, implementare la decarbonizzazione industriale e garantire una capacità produttiva sufficiente di tecnologie pulite, ci aspettiamo che siano adeguate al contesto attuale e alle sfide proposte. Ci sono settori dell'economia, ad esempio, che consumano molta energia – come è il caso delle telecomunicazioni, ancor più con lo sviluppo dei data center – ma non sono inclusi nella lista degli energivori.

Sarà, inoltre, necessaria una **revisione delle Linee Guida** in materia di aiuti di Stato **per la compensazione dei costi indiretti dell'ETS.** Per limitare gli impatti dei costi indiretti dell'ETS sono state previste apposite compensazioni nell'ambito degli aiuti di stato. Nelle ultime linee guida sugli aiuti di Stato in materia (settembre 2020) sono stati selezionati come ammissibili 10 settori e 20 sottosettori lasciando esclusi però diversi settori dell'economia come la ceramica, ma anche ad esempio il vetro, il cemento, la calce, il gesso, gran parte delle fonderie e la gomma-plastica. Ciò è avvenuto a causa di valori minimi introdotti dalla Commissione Europea per l'esposizione al commercio internazionale e per il costo della quota emissiva in rapporto al bene prodotto (indicatori di intensità commerciale e intensità carbonica da verificare a livello settoriale) che non trovano fondamento nella normativa primaria. Riteniamo quindi fondamentale la Commissione europea riprenda l'attività di revisione delle Linee guida aiuti di Stato in tema ETS (Comunicazione 2020/C 317/04) per correggere l'esclusione di tali settori, come segnalato anche dalla Germania nell'iniziativa per la crescita "*Wachstumsintiative*".

La riduzione dei costi dell'energia elettrica passa anche per il pieno sfruttamento delle nostre risorse e per la trasformazione del nostro mix di generazione. Nel medio termine, riteniamo sia infatti fondamentale per la competitività dell'Unione Europea continuare la trasformazione dei mix di generazione nazionali con lo sviluppo delle rinnovabili ma anche degli impianti nucleari (in particolare *Small Modular Reactors*). **Nel Clean Industrial Deal il nucleare viene riconosciuto come parte del mix energetico europeo e la Commissione valuterà la compatibilità degli aiuti di Stato per la filiera e le tecnologie nucleari.** L'UE potrebbe definire una strategia condivisa sull'energia nucleare e dare agli Stati membri segnali chiari su come possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di

decarbonizzazione (le nuove regole per la generazione di idrogeno vanno in questa direzione) anche attraverso forme di stabilizzazione dei ricavi (CfD), come permesso anche nel nuovo Market Design elettrico.

Come detto, **uno degli elementi su cui riteniamo fondamentale intervenire, per assicurare una corretta gradualità, è l'*Emission Trading System*** (ETS). Solo il 25% della CO2 emessa a livello globale è soggetta ad un meccanismo di carbon pricing e il sistema ETS europeo (le emissioni dell'EU sono meno del 7% del totale globale) è largamente il più costoso tra quelli esistenti (fino a tre volte il costo degli altri sistemi). **Crediamo imprescindibile effettuare un assesment sul meccanismo, per comprenderne opportunità di miglioramento e per proteggere le imprese europee dalle distorsioni competitive a livello globale, evitando qualsiasi tipo di speculazione finanziaria anche grazie ad un potenziale intervento della *Market stability reserve* per iniettare liquidità nel mercato in condizioni di incremento della volatilità dei prezzi delle quote** (quindi in senso inverso rispetto a quanto accade)**.** Allo stesso tempo riteniamo che tutti i proventi del sistema ETS dovrebbero essere allocati per la decarbonizzazione dei settori interessati dal meccanismo, sulla base di quanto corrisposto. Ciò comporta la possibilità di avviare un processo virtuoso, secondo cui il costo delle emissioni viene impiegato nella transizione energetica di coloro che lo sostengono. Se le imprese non avranno degli strumenti per attuare efficacemente la transizione, l'ETS sarà considerata alla stregua di una tassa ambientale e, con la progressiva discesa del *cap* alle emissioni, si rischia una forte delocalizzazione delle produzioni in aree del mondo meno attente all'ambiente. Apprezziamo, ad esempio, la previsione di una **revisione della Direttiva ETS nel 2026 che valuterà l'integrazione della cattura del carbonio nei sistemi di compensazione**.

Collegato al tema dell'ETS è il *Carbon Border Adjustment Mechanism*. Confindustria ha da tempo espresso **preoccupazioni per l'impatto sulla competitività delle imprese europee e le misure di semplificazione introdotte non risolvono le criticità alla base del meccanismo**. Attualmente, il meccanismo si applica solo alle materie prime importate e non ai prodotti finiti importati (tranne che per il caso dei fertilizzanti), creando una distorsione competitiva per le industrie di produzione dei beni inclusi, come quelle dell'acciaio e dell'alluminio, che competono con prodotti finiti importati i quali, pur includendo tali materiali di base, non sono soggetti al CBAM. L'assenza di un meccanismo di compensazione per le esportazioni, inoltre, potrebbe ulteriormente compromettere la capacità delle imprese europee di competere sui mercati globali. Da non sottovalutale che le imprese europee dovranno affrontare un aumento dei costi di produzione, soprattutto nei settori di trasformazione dei beni semilavorati inclusi nel CBAM, a causa del crescente costo del carbonio che verrà applicato ai loro input di produzione. C'è infine il rischio che il meccanismo venga aggirato da esportatori che utilizzano impianti a basse emissioni per il mercato europeo, destinando i prodotti più inquinanti a mercati esteri, un fenomeno noto come *fuga di carbonio a valle*. Infine, **concordiamo con le conclusioni del rapporto**

Draghi sulla competitività EU riguardo la necessità di estendere il termine per le quote gratuite per i settori inclusi nel *Carbon Border Adjustment Mechanism* in caso il CBAM stesso non risulti efficace nel ridurre il rischio di *carbon leakage*.

La competitività europea passa altresì per un *level playing field* sui prezzi dell'energia. Per le imprese l'energia sta divenendo uno dei principali driver che definiscono dove indirizzare gli investimenti. **Un prezzo dell'energia troppo disallineato fra l'UE e le altre aree economiche globali porta gli investimenti in nuovi stabilimenti produttivi lontano dai nostri confini**. L'Italia è particolarmente penalizzata al momento, infatti, i prezzi dell'energia elettrica sul mercato spot italiano sono più alti rispetto alle altre borse europee e, con la diminuzione dell'effetto della crisi energetica, il divario competitivo si sta ampliando. Nel 2024 l'energia elettrica in Italia è costata il 38% in più rispetto alla Germania, l'87% in più di rispetto alla Francia e il 72% in più rispetto alla Spagna. **L'*Action Plan for Affordable Energy*** non sembra rispondere pienamente a questi disequilibri interni alla UE, che minano la tenuta del la riduzione dei prezzi dell'energia nel breve termine per tutti i Paesi. Le proposte di riduzione di tasse e oneri di rete, ad esempio, presuppongono lo spostamento delle partite economiche altrove (i.e. fiscalità generale) e solo i Paesi con maggiori flessibilità di bilancio possono attuarle. Lo stesso vale per la maggiore flessibilità data agli Stati membri nell'attuazione del decoupling elettrico per mitigare l'impatto dei prezzi dell'energia. **L'Unione Europea dovrebbe ad esempio definire misure strutturali per accrescere la contrattualizzazione a termine dell'energia elettrica generata dalle fonti rinnovabili, slegandola dalle fluttuazioni dei mercati delle fonti fossili.** Un **elemento interessante** introdotto dal documento è, inoltre, quello dei **contratti tripartiti** fra produttori di energia, consumatori di energia e società civile. Attraverso sistemi di questo tipo si possono prevedere, ad esempio, acquisti centralizzati mediante aste al ribasso dell'energia elettrica rinnovabile necessaria a raggiungere i target EU da parte dei Governi, i quali possono poi a loro volta contrattualizzare questa energia con le imprese a prezzi competitivi. **Apprezziamo anche l'avvio di un programma pilota della BEI da 500 milioni di euro per supportare i PPAs e CfD e la volontà di sostenere le imprese energy-intensive attraverso un nuovo strumento finanziario per accelerare l'adozione di tecnologie pulite.** Riteniamo importante, altresì, **l'introduzione di un European Grid Package**, che mira a migliorare la pianificazione delle interconnessioni transfrontaliere e a ridurre le congestioni nella rete elettrica. Questa misura crediamo possa favorire, a tendere, **l'integrazione del mercato europeo e allineare i prezzi dell'energia in UE**. Non siamo sicuri, invece, che le meritevoli proposte di riduzione dei tempi necessari per le autorizzazioni degli impianti e la creazione dell'*Industrial Decarbonization Accelerator Act*, che mira a semplificare le autorizzazioni per progetti su rinnovabili, reti e stoccaggio, possano effettivamente portare un contributo utile. Ci si scontra purtroppo a livello nazionale e, soprattutto locale, con amministrazioni che limitano lo sviluppo delle infrastrutture e degli impianti di generazione di energia.

Risulta, inoltre, **utile la volontà della Commissione di operare un maggiore controllo del mercato gas europeo**, rafforzando la cooperazione tra regolatori energetici e finanziari per prevenire distorsioni di mercato con interventi volti ad allineare i prezzi fra i Paesi. Anche l'introduzione di un sistema di **approvvigionamento coordinato di gas per garantire maggiore flessibilità nella gestione delle scorte** crediamo possa portare un abbassamento dei prezzi ma riteniamo **fondamentale promuovere lo sviluppo di contratti di lungo termine** che possono **garantire stabilità e sicurezza delle forniture** non seguendo logiche di breve termine. Confindustria ha sostenuto nell'ambito del *Gas and Hydrogen Decarbonization Package* la necessità di rimuovere le barriere tariffarie che limitano l'allineamento dei prezzi all'interno dell'Europa. La nostra proposta, riprendendo anche lo studio "Quo Vadis" sviluppato dalla Commissione, è quella di sviluppare un sistema tariffario integrato a livello europeo azzerando le tariffe di trasporto fra Paesi UE. Per l'Italia il gas naturale è centrale non solo per i processi produttivi che lo impiegano e per la presenza di una rete infrastrutturale capillare che ne ha favorito la diffusione in ambito domestico, ma anche per la produzione di energia elettrica. Visto che le centrali termoelettriche fissano il prezzo del mercato elettrico in Italia per quasi il 70% delle ore ogni anno, sul prezzo dell'elettricità pesa sia il costo del gas naturale che dell'ETS.

Sempre nell'ambito del *Clean Industrial Deal* è importante segnalare il tema della **neutralità tecnologica** come elemento fondamentale per l'effettivo sviluppo della transizione. Questo deve essere un modello da applicare, ad esempio, con riferimento allo sviluppo della mobilità sostenibile, promuovendo l'utilizzo dei *low carbon fuels*, come i biocarburanti, non solo nel trasporto marittimo e aereo ma anche stradale. **Non riteniamo sufficiente la flessibilità prevista dall'Industrial *Action Plan for the European Automotive sector* relativa alla possibilità di recuperare il mancato raggiungimento dei target in uno o due anni nelle annualità successive.** In particolare, riteniamo che debba essere rivista la metodologia di riferimento per il calcolo delle emissioni dei Regolamenti sui CO2 Standard[6] che è attualmente basata sulla rilevazione della CO2 al tubo di scarico (c.d. Tank-to-Wheel) e non persegue un approccio basato sull'intera vita utile del carburante (c.d. Well-to-Wheel) - come avviene ad esempio nel caso della Direttiva sulla promozione delle Energie Rinnovabili (Direttiva 2413/2023) - o sulla vita del veicolo (c.d. Life Cycle Assessment, LCA).

Da tempo Confindustria sostiene con convinzione l'importanza dell'**economia circolare** sia come strumento di tutela dell'ambiente e uso razionale delle risorse, sia come fondamentale *driver* di politica industriale, in grado di rafforzare il tessuto produttivo nazionale in termini di indipendenze strategiche e competitività. In questo contesto, per garantire una transizione

[6] Il Regolamento 851/2023 che prevede una riduzione delle emissioni medie di CO2 della flotta di auto e veicoli commerciali leggeri (M1 e N1) venduti nell'UE del 15% entro il 2025, del 55% (M1) e 50% (N1) entro il 2030 e del 100% al 2035 e il Regolamento 2024/1610 è invece relativo agli standard CO2 per i veicoli pesanti - che prevede una riduzione delle emissioni medie di CO2 dei camion venduti nell'UE del 45% entro il 2030, del 65% entro il 2035 e del 90% entro il 2040.

efficace verso questo modello, è imprescindibile un quadro normativo chiaro, incentivi mirati e investimenti significativi in innovazione.

Proprio su questi temi si concentra il secondo **Rapporto di Confindustria sull'Economia Circolare**, che verrà presentato il prossimo 18 marzo a Bruxelles, presso il Parlamento europeo. Si tratta di un documento ricco di analisi e proposte, che offre una visione integrata del tema, andando oltre il solo aspetto ambientale per considerare le implicazioni strategiche per il settore industriale, con *focus* su ambiente, energia, trasporti, logistica, infrastrutture e appalti pubblici. Il Rapporto fornisce inoltre una valutazione dettagliata dell'impatto economico, sociale e ambientale dell'economia circolare, evidenziando le principali sfide e opportunità connesse alla sua implementazione.

Centrale, nel Rapporto, è il capitolo dedicato alle **proposte di politica industriale**, che riflettono le istanze del mondo industriale e mirano a orientare il nuovo quadro regolatorio europeo sull'economia circolare. Tra le questioni chiave affrontate, emerge la necessità di armonizzare le normative per superare le barriere che ancora ostacolano la piena realizzazione dell'economia circolare, garantendo certezza alle imprese e incentivando investimenti in tecnologie di riciclo avanzate.

Molte delle proposte contenute nel Rapporto di Confindustria trovano riscontro nel ***Clean Industrial Deal*** recentemente presentato dalla Commissione europea, che pone l'**economia circolare** al **centro della strategia di decarbonizzazione** e **competitività industriale** attraverso specifiche misure. Molte delle proposte formulate sono perfettamente in linea con quanto proposto da Confindustria e confluito nelle proposte di politica industriale del Rapporto sull'Economia Circolare.

In questo senso, un esempio riguarda la necessità di **razionalizzare istituti giuridici fondamentali per l'economia circolare**, quali, ad esempio, i sottoprodotti e il c.d. *end of waste* (cessazione della qualifica di rifiuto). La carenza di investimenti in infrastrutture di raccolta e smistamento, la frammentazione delle normative *end-of-waste* tra Stati membri, limitano l'integrazione del mercato per materiali circolari. Pertanto, l'armonizzazione e l'estensione dei criteri di cessazione qualifica rifiuto *(end-of-waste*) a un numero più ampio di materiali rappresenta uno strumento fondamentale per aumentare sia la qualità che la quantità del riciclo finale. Ciò faciliterebbe la circolazione dei materiali riciclati a livello europeo, offrendo maggiore certezza alle imprese, incentivando investimenti in tecnologie di riciclo avanzate e contribuendo così a un'economia circolare più inclusiva ed efficace.

Inoltre, Confindustria ritiene fondamentale continuare a **promuovere il riciclo e l'Industria circolare**. L'Italia è *leader* a livello europeo nell'economia circolare, nella gestione dei rifiuti e, in particolare, nella gestione degli imballaggi, avendo raggiunto con oltre 9 anni di anticipo gli obiettivi di riciclo fissati dall'UE per il 2030. Tali risultati evidenziano il ruolo strategico di tutti i settori e materiali nel sistema dell'economia circolare. È, pertanto, fondamentale proseguire lungo questo percorso con un approccio pragmatico e basato su evidenze

scientifiche, evitando visioni ideologiche e garantendo il rispetto del principio di neutralità tecnologica.

Sostenere le attività di **ricerca e innovazione**, diventano elementi chiave per migliorare le tecnologie di valorizzazione dei rifiuti e dei materiali recuperati. A tal fine, è necessario investire nell'innovazione, promuovendo la realizzazione di nuovi impianti e supportando lo sviluppo di soluzioni avanzate, anche attraverso misure europee di finanziamento e incentivazione.

In questo contesto, il **principio di neutralità tecnologica** riveste un ruolo centrale, poiché consente di valorizzare le peculiarità e i punti di forza dei diversi sistemi economici nazionali, **evitando l'imposizione di soluzioni univoche e lasciando agli operatori la possibilità di sviluppare le tecnologie più efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente sostenibili**. Garantire un ampio spettro di soluzioni tecnologiche è essenziale per affrontare le complessità della transizione verde, permettendo al mercato e agli operatori di sviluppare le tecnologie più efficaci e competitive. In tal modo, la neutralità tecnologica non solo incentiva la ricerca e l'innovazione, ma garantisce anche che la transizione sia accessibile e sostenibile per tutti i Paesi e per i diversi contesti produttivi, rispettando le loro diverse esigenze e capacità.

Anche il rafforzamento del mercato dei prodotti "circolari" rappresenta un obiettivo pienamente in linea con le proposte di Confindustria, che considera prioritario lo **sviluppo e il coordinamento di misure di incentivazione** volte a promuovere l'economia circolare e a sostenere la diffusione dei prodotti circolari e di quelli realizzati a partire da materie prime rinnovabili, anche attraverso gli appalti pubblici verdi e strumenti economici, finanziari e fiscali dedicati. In questo senso, si potrebbe prevedere l'introduzione di un sistema **di certificati per valorizzare l'economia circolare** e **incentivare l'utilizzo di materie prime seconde (MPS), promuovendo al contempo segnali di prezzo che riflettano la loro convenienza rispetto alle materie prime vergini**. Per realizzare questo obiettivo, sarebbe utile determinare dei "**titoli di efficienza energetica circolare**" che, tramite un approccio scientifico solido (come, ad esempio, l'analisi del ciclo di vita – LCA), determini il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di gas serra derivante dall'utilizzo di MPS anziché di materie prime primarie nei processi produttivi.

Tale meccanismo prevede che il soggetto che immette MPS nel mercato, in relazione al loro effettivo utilizzo, riceva certificati che ne attestino il valore in termini di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) o di quote di emissioni di CO_2 evitate. Tali certificati potrebbero essere utilizzati all'interno di meccanismi esistenti, come i titoli di efficienza energetica o i mercati delle quote di emissioni di CO_2, sia obbligatori che volontari. L'adozione di questo sistema potrebbe portare a diversi benefici, tra cui:

- un'offerta di MPS più competitiva, con vantaggi per l'intera filiera produttiva;
- la creazione di un meccanismo virtuoso che stimoli la domanda di flussi di MPS, favorendo una filiera di raccolta e trattamento più efficiente;

- un rafforzamento e un ampliamento del settore industriale del riciclo, nonché delle infrastrutture dedicate all’economia circolare.

Alla luce di quanto esposto, il dialogo costante e la collaborazione tra le istituzioni europee e l'industria saranno determinanti per garantire che le politiche adottate siano realmente efficaci nel sostenere la crescita industriale e la transizione verso un’economia più circolare e competitiva in Europa. Il *Clean Industrial Deal* rappresenta un’importante opportunità per creare un contesto favorevole agli investimenti e alla competitività delle imprese europee, ma il suo successo dipenderà anche dalla capacità di costruire un dialogo costante e strutturato tra tutti gli attori coinvolti.